

**Consiglio del 28 maggio 2024**

**Punto 10 all'ODG  
Varie ed eventuali**

**ALLEGATO 10.1  
Modello Generale di Organizzazione Gestione e Controllo  
Aggiornamento**

## AGGIORNAMENTO CATALOGO REATI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Dall'ultimo aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Assifact (23 maggio 2023) sono intervenuti nuovi provvedimenti che hanno impattato sulla disciplina della responsabilità amministrativa. I provvedimenti sono stati periodicamente esaminati dall'ODV, il quale propone i necessari adeguamenti, secondo le riflessioni di seguito esposte:

- DL 69/2023 e L 103/2023 non hanno modificato l'elenco dei reati presupposto e le casistiche trattate non sono compatibili con il perimetro di attività associativa, non rendendo pertanto necessari interventi sul MOG.
- DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha disposto:
  - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 24, comma 1 che tratta l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, introducendo i reati di **Impedimento o Turbata libertà delle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni e di Turbata libertà del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.**
  - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica. L'articolo che tratta i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti viene ampliato con il **Trasferimento fraudolento di valori** a cui sono applicate le sanzioni interdittive previste dall'art.9 delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa.
  - (con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1 che richiama espressamente le norme del Codice Penale (Art. 512-bis) in materia di trasferimento **fraudolento di valori** al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
- LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 che ha disposto la conversione, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105.

Le modifiche introdotte modificano l'elenco dei reati presupposto.

Si provvede pertanto ad aggiornare il catalogo reati allegato al MOG attribuendo rischio potenziale medio-basso ai reati di "**Turbata libertà degli incanti**" (art. 353 c.p.) e "**Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti**" (art. 353-bis c.p.). Infatti, seppure teoricamente configurabile anche in ambito associativo in relazione all'area commerciale dell'attività associativa (es. formazione), è ridotta la probabilità che tale reato possa verificarsi per la marginalità della gestione commerciale

dell'Associazione rispetto alla gestione ordinaria legata all'attività istituzionale e per la sostanziale mancanza di partecipazione a gare di appalto.

Con riferimento al MOG, si ritengono ancora validi i presidi di controllo e prevenzione previsti nella parte speciale con riferimento ai rapporti con la PA.

Con riferimento al “**Trasferimento fraudolento di valori**”, la fattispecie richiama espressamente altre fattispecie già analizzate precedentemente (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, contrabbando, ecc.). Valgono pertanto per questa fattispecie le stesse riflessioni già fatte di potenziale concretizzazione in ambito associativo ma con livello di rischio medio-basso, basso o financo improbabile. Si attribuisce al reato il **rischio medio-basso**.

Applichiamo pertanto a questo reato i controlli previsti dalle procedure già previste per gli altri reati richiamati.

Non si apportano pertanto modifiche al MOG parte Speciale ma si aggiorna il MOG parte Generale.

In relazione all'articolo 25 undecies sui **reati ambientali**, sono stati modificati l'Art. 452-bis. cp sull'Inquinamento ambientale e l'Art. 452- quater. cp sul Disastro ambientale, ampliando il perimetro e acuendo le sanzioni. Tuttavia ai fini associativi, il rischio potenziale resta improbabile – assente, non comportando modifiche del MOG.

23/05/2023

# MODELLO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ASSIFACT

Parte generale



**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

## AGGIORNAMENTI

STATUS	DATA
Emissione	20 maggio 2004
1° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	29 settembre 2004
2° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	27 gennaio 2005
3° Aggiornamento (Codice Etico)	23 maggio 2011
4° Aggiornamento (aggiornamenti per modifica Statuto, integrazione catalogo reati L.231/01, integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, Servizio DAP "Organi Associativi e Regolamento Comitato Guida)	22 settembre 2011
5° Aggiornamento (integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, revisione organigramma)	19 gennaio 2012
6° Aggiornamento (attribuzione al Collegio dei Revisori dell'incarico di ODV)	24 maggio 2012
7° Aggiornamento (Aggiornamento catalogo reati L.231/01, aggiornamento procedura contabilità)	22 marzo 2013
8° Aggiornamento (Aggiornamento mappatura dei rischi e modalità di gestione: inserimento par. 4.4.3, 4.4.4)	17 settembre 2013
9° Aggiornamento (Aggiornamento procedura contabilità)	14 ottobre 2014
10° Aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, integrazione divieto utilizzo fondi associativi per candidati e partiti politici, integrazione modello per attribuzione al Segretario Generale della qualifica di Datore di lavoro ex D. Lgs.81/2008 e s.m.)	13 ottobre 2015
11° Aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, allineamento del modello al progetto di compliance antitrust con modifica regolamento commissioni e gruppi di lavoro, Codice Etico e MOG, introduzione sezioni specifiche su "la tutela della concorrenza e del mercato" e su "regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche associative")	21 marzo 2017
12° aggiornamento (messa a punto del modello nell'ambito del progetto di antitrust compliance, estrapolazione delle sezioni specifiche su "la tutela della concorrenza e del mercato" e su "regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche associative" per emanazione del Codice Antitrust Assifact)	20 giugno 2017
13° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, aggiornamento modello alle modifiche introdotte dalla L. 179/2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, adeguamenti alla struttura associativa)	30 maggio 2018
14° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, introduzione nelle procedure del registro degli incontri istituzionali e con rappresentanti della pubblica amministrazione)	25 marzo 2020

15° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01)	27 maggio 2020
16° aggiornamento (verifica generale modello, divisione fra parte generale e parte speciale, aggiustamenti e correzione refusi, integrazione della mappatura dei rischi e modalità di gestione)	15 dicembre 2020
17° aggiornamento (integrazione paragrafo 4.1.2. Consiglio con ripartizione fra gli Associati dei costi non già previsti dalla programmazione economica derivanti dalle delibere di Consiglio)	23 marzo 2021
18° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale, attribuzione competenze ESG)	22 marzo 2022
19° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale, aggiornamento modello alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24/2023 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità: introduzione procedura whistleblowing, modifica codice disciplinare)	23 maggio 2023
20° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale.....)	.....

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **Parte generale**

#### **Sommario**

<b>1</b>	<b>PREMESSE .....</b>	<b>4</b>
1.1	SCOPO .....	4
<b>2</b>	<b>QUADRO NORMATIVO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>L'ASSOCIAZIONE .....</b>	<b>14</b>
3.1	MISSIONE .....	14
3.2	STRUTTURA.....	15
<b>4</b>	<b>IL MODELLO ASSIFACT .....</b>	<b>16</b>
4.1	ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ' .....	17
4.1.1	Assemblea .....	17
4.1.2	Consiglio.....	18
4.1.3	Presidente .....	19
4.1.4	Vice Presidenti.....	20
4.1.5	Collegio dei Revisori.....	20
4.1.6	Comitato Esecutivo .....	21
4.1.7	Segretario Generale.....	22
4.1.8	Commissioni Tecniche .....	23
4.2	CONTROLLO .....	24
4.3	TIPOLOGIA DEI REATI EX D. LGS. 231/2001 .....	25
4.4	MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITÀ' DI GESTIONE .....	27
4.5	SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSIFACT - WHISTLEBLOWING .....	29
4.6	SISTEMA DISCIPLINARE .....	32
4.6.1	Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata .....	32
4.6.2	Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale .....	32
4.6.3	Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti .....	33
4.6.4	Misure disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni whistleblowing.....	33

# 1 Premesse

## 1.1 Scopo

Il presente documento ha lo scopo di:

- descrivere la normativa introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 pubblicato in G.U. 19/06/2001, n. 140 (di seguito, “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”) in materia di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcune tipologie di reato commesse, nell’interesse o comunque a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti o di una loro unità organizzativa autonoma, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- evidenziare che l’attività associativa svolta dall’Associazione Italiana per il Factoring (di seguito anche “Assifact” o “Associazione”) è fortemente improntata ai valori della legalità, della correttezza e della trasparenza e che l’Associazione condanna espressamente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, anche con particolare riferimento alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.
- descrivere la missione e la struttura organizzativa di Assifact;
- adottare un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito anche “Modello” o “MOG”) idoneo ad assicurare la regolarità della gestione e a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, nonché le condotte non coerenti con le normative vigenti, il Codice Etico e il Codice Antitrust adottati, articolato nei seguenti punti:
  - ✍ indicazione delle funzioni e delle responsabilità degli organi associativi;
  - ✍ definizione, tenuto conto della dimensione e dell’attività associativa, delle regole e delle modalità operative a cui gli Organi Associativi, le Commissioni Tecniche e i gruppi di lavoro e lo Staff devono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni;
  - ✍ individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e descrizione delle procedure per lo svolgimento di tali attività idonee a prevenire i suddetti reati;
  - ✍ introduzione del sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle istruzioni previste dal presente documento.

*Il presente documento viene trasmesso agli Associati, ai membri del Consiglio, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro e ai dipendenti ai fini del rispetto delle procedure ivi previste, del Codice Etico e del Codice Antitrust.*

*I fornitori, i consulenti e le persone stabilmente in contatto con l’Associazione sono informati circa l’esistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e del Codice Antitrust Assifact, e sono invitati a prenderne visione sul sito internet associativo ([www.assifact.it](http://www.assifact.it)).*

*Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio all’Atto costitutivo, allo Statuto e ad altra documentazione associativa.*



## 2 Quadro normativo sulla Responsabilità Amministrativa degli enti

La legge n. 300 del 29/9/2000 ha inserito all'art. 11 una delega al Governo per la disciplina della "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche (eccetto lo Stato ed enti pubblici esercenti pubblici poteri), delle società, oltre che di associazioni o enti privi della personalità giuridica non svolgenti funzioni di rilievo costituzionale.

Sub specie, la delega ha previsto detta responsabilità in relazione a taluni reati, contenuti sia nel codice penale vigente, sia in alcune disposizioni legislative, complementari e collegate a quest'ultimo.

In funzione di ciò, il Legislatore delegante del 2000 ha prospettato uno scenario innovativo in materia giuspenalistica, delineando linee guida entro le quali regolare la disciplina, poi parzialmente recepite dal successivo D. Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente previsti nel Decreto medesimo.

Il Legislatore ha articolato la materia suddividendo il Decreto in quattro capi: il primo, ove, nella prima sezione, sono illustrati i principi generali e i criteri in base ai quali attribuire all'ente la responsabilità amministrativa, mentre, nella seconda sezione, sono disciplinate le tipologie di sanzioni erogabili e i meccanismi per la commisurazione e comminazione delle medesime e nella terza sezione, sono elencati e descritti i c.d. reati presupposto; il secondo capo, nel quale si disciplina la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell'ente (es. trasformazione, fusione e scissione); il terzo capo, nel quale, in sintesi, si disciplina il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative e il coordinamento con le disposizioni processuali penali applicabili e, infine, il quarto capo che contiene le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

Destinatari del Decreto sono, in via generale, gli enti forniti di personalità giuridica, le società, nonché le associazioni, anche prive di tale personalità, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, commi 2 e 3).

Il Legislatore, nell'introdurre la responsabilità "amministrativa da reato" degli enti, ha esteso, anche in ossequio e per coerenza al postulato garantistico costituzionale, a tali soggetti l'applicazione di alcuni principi cardine di diritto penale, ossia il principio di legalità<sup>1</sup> (art. 2 e 3), di non territorialità<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Detto principio si esplica, racchiudendoli, in altri tre fondamentali principi penalistici, ossia:

- principio della riserva di legge: il reato e la sanzione possono essere previsti solo da una norma di rango legislativo;
- principio di tassatività: il reato e la sanzione devono essere espressamente previsti dalla legge;
- principio di irretroattività: la legge che prevede il reato e la sanzione deve essere stata emanata precedentemente alla commissione del reato. Di conseguenza, non può essere punito un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce più reato (salvo il caso in cui si tratti di leggi temporanee o eccezionali).

<sup>2</sup> Gli enti residenti nel territorio dello Stato, rispondono anche per i reati commessi all'estero, salvo che proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il fatto proceda nei confronti di tali enti.

(art. 4), il principio della responsabilità personale (art. 5), nonché il principio dell'autonomia della responsabilità (dell'ente) (art. 8).

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, al fine di poter configurare l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che l'autore dell'illecito sia una persona fisica e che abbia agito e operato nell'interesse e per conto dell'ente stesso, avendone legittimo titolo. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, i soggetti eventualmente passibili di responsabilità, devono:

- ☞ rivestire funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero operare una gestione o un controllo, anche di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale); oppure
- ☞ essere sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione subordinata).

Ai fini dell'eventuale configurazione di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, ai sensi del Decreto è richiesta inoltre la sussistenza di alcuni rilevanti presupposti. In particolare, il primo presupposto concerne il tipo di legame che deve sussistere tra i soggetti eventualmente responsabili e il commissus delictus: affinché possa ascriversi all'ente una qualsivoglia forma, sia pur minima, di responsabilità, **la commissione del reato deve tradursi in un vantaggio effettivo e diretto per l'ente medesimo, ovvero deve essere stato compiuto nell'interesse di quest'ultimo**<sup>3</sup>. Il secondo presupposto è l'opportuna conseguenza di quanto sopra evidenziato: "L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma di "esonero" da responsabilità per l'ente, qualora esso provi, in sede di procedimento penale per uno dei reati contemplati dal Decreto e compiuti dai soggetti in posizione apicale (sub art. 5 comma 1), di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Si tratta, dunque, di una previsione normativa di natura "garantistica" posta a favore dell'ente, giacché, la medesima è, tra l'altro, finalizzata ad impedire all'amministratore disonesto di imputare in via oggettiva la responsabilità del fatto all'ente stesso. Può infatti accadere che gli atti, penalmente rilevanti e rientranti tra quelli previsti nel Decreto, eventualmente posti in essere dai vertici di società o associazioni non esprimano la reale politica delle stesse. L'ente dunque può dimostrare la propria estraneità rispetto al reato solo provando che, in concreto, la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere dal soggetto apicale con dolo o colpa, nonché in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo esistente. In aggiunta, l'ente è tenuto a provare che tale Modello era stato predisposto in modo tale da poter essere violato solamente in modo fraudolento e che non vi è stata omessa controllo da parte dell'organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello medesimo (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

In particolare, l'ente può evitare la responsabilità amministrativa provando:

---

<sup>3</sup> La legge utilizza la disgiuntiva "o" (nell'interesse o a vantaggio): si può infatti affermare che il soggetto può commettere il reato nell'interesse dell'aggregato associativo e tuttavia non arrecargli alcun vantaggio. Tuttavia, **la responsabilità dell'ente medesimo andrà esclusa per l'espressa disposizione normativa di cui al comma 2 dello stesso art. 5 qualora il soggetto commetta il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, seppure l'ente abbia indirettamente beneficiato di un vantaggio.**

- che il proprio organo dirigente ha, antecedentemente alla commissione del reato<sup>4</sup>, adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il reato (Art. 6, comma 1, lett. a);
- di aver incaricato un organismo, interno ad esso, ma dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo di vigilanza sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento dei modelli (Art. 6, comma 1, lett. b). Ai successivi commi 4 e 4 bis del Decreto, si specifica tuttavia che, negli enti di piccole dimensioni, detti compiti possono essere assolti direttamente dall'organo dirigente ovvero, nelle società di capitali, possono essere attribuiti al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello (Art. 6, comma 1, lett. c);
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto all'espletamento di tale funzione (ovverosia che lo stesso abbia adempiuto diligentemente alle sue funzioni) (Art. 6, comma 1, lett. d).

L'art. 6, comma 2, del Decreto detta i requisiti tassativi che ciascun Modello di organizzazione, gestione e controllo deve possedere per adempiere alle funzioni per le quali è stato adottato. In via generale, i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono protocolli di norme comportamentali, finalizzati alla proceduralizzazione di tutte le attività che comportano un rischio di reato e alla definizione di una potestà disciplinare interna in caso di violazione di tali regole. Essi possono anche essere predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti e sottoposti preventivamente al controllo del Ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri competenti (comma 3).

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto, nella nuova formulazione, richiama il D. Lgs. 24/2023 – quest'ultimo emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – che disciplina in via generale la tutela delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali nelle realtà lavorative appartenenti ai settori sia pubblico, sia privato (di seguito il "D. Lgs. 24/2023" o "Decreto Whistleblowing").

Con riferimento al settore privato, la disciplina del *whistleblowing* era stata introdotta dalla Legge 179/2017, la quale aveva previsto, *inter alia*, che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del *whistleblower*.

Il Decreto Whistleblowing, al quale testo, in quanto applicabile, si rimanda nel presente MOG, ha sostanzialmente abrogato le suddette disposizioni e previsto una revisione della disciplina, conferendo maggiore rilievo, nella prevenzione delle violazioni normative, allo strumento della segnalazione, nonché assicurando ai soggetti segnalanti una tutela più incisiva<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Se i Modelli vengono adottati **dopo la commissione del reato** (ma con il limite ultimo della dichiarazione d'apertura del dibattimento di primo grado), l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione (art. 12), ovvero della non applicazione delle misure interdittive (art. 17). Qualora l'adozione dei Modelli si verifichi **a dibattimento iniziato**, l'ente, al massimo può ottenere la commutazione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.

<sup>5</sup> L'art. 24 del D. Lgs. 24/2023, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento" dispone, tra l'altro, che *"Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del*

Innanzitutto, il D. Lgs. 24/2023 ha, in via generale, ampliato l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing estendendo la tutela in precedenza prevista per i soli dipendenti anche a lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche laddove tali cariche siano esercitate in via di mero fatto), ex dipendenti, lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o in una fase precontrattuale (art. 3).

Quanto alle procedure relative ai sistemi di segnalazione, il D. Lgs. 24/2023 prevede, tra l'altro, l'attivazione di un canale di segnalazione interna che tuteli, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, l'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti e che garantisca la riservatezza circa il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni possono essere presentate sia in forma scritta, sia in forma orale, ovvero, su richiesta del segnalante, anche mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (art. 4).

A seguito della segnalazione la persona o l'ufficio preposto sono soggetti a un termine perentorio di sette giorni per rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione, nonché a un termine di tre mesi per fornire riscontro alla segnalazione stessa. Nell'ipotesi in cui i documenti o comunque le prove allegate alla segnalazione non siano sufficienti a dare seguito alla segnalazione, l'ufficio preposto è tenuto a richiedere una integrazione al soggetto segnalante. È inoltre previsto l'obbligo di informare con chiarezza i potenziali segnalanti, tramite il canale di segnalazione interna e il sito internet, circa le procedure e i presupposti per le segnalazioni (art. 5).

Sono previsti inoltre specifici obblighi di tutela dell'identità del segnalante, salvo esplicito consenso di quest'ultimo (art. 12). In ogni caso, qualsiasi trattamento di dati personali relativo alla segnalazione deve essere gestito nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 13) e secondo le modalità previste nel Decreto Whistleblowing.

Le segnalazioni e la relativa documentazione a supporto devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14).

In merito alle misure di protezione e divieto di ritorsione, gli artt. 16 e ss. disciplinano i presidi, le tutele e le garanzie riconosciute a favore del soggetto segnalante.

In particolare, il Decreto Whistleblowing prevede *inter alia*:

- 1) le condizioni di applicazione delle misure di protezione, tra le quali la presenza, al momento della segnalazione, di fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti nel Decreto Whistleblowing medesimo per la presentazione delle segnalazioni (art. 16);

---

*decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [...].*

- 2) un esplicito divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti, nonché alcuni presidi volti a rendere effettivo tale divieto e la tutela dei segnalanti stessi, anche in caso di vertenze giudiziali o stragiudiziali (art. 17).

Con riguardo infine alle sanzioni, i soggetti dotati di MOG sono tenuti a predisporre, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 231/2001, specifiche sanzioni nei confronti di coloro che si sono resi responsabili degli illeciti previsti ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Passando all'art. 7 del D. Lgs. 231/2001, tale norma disciplina l'esimente (ossia l'esclusione) della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, indi in posizione subordinata rispetto ai soggetti in posizione apicale.

In tal caso, l'ente è responsabile del reato solamente se vi è stata carenza specificamente negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza è tuttavia esclusa qualora sia stato adottato, antecedentemente alla commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A differenza, però, di quanto disposto dal dettato normativo per le violazioni compiute da soggetti in posizione apicale, non spetta più all'aggregato associativo provare la conformità e il rigore dei Modelli adottati ai fini dell'esclusione della propria responsabilità: in tal caso, spetta all'accusa, nel corso del procedimento penale, eventualmente provare che l'ente non ha implementato per tempo un Modello idoneo.

Si può osservare come, sempre rispetto a quanto statuito dal Decreto per i soggetti in posizione apicale, il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto per i dipendenti in posizione subordinata sia di un genus meno complesso.

In sintesi, dunque, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7 del Decreto deve essere:

- idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (comma 3);
- sottoposto a verifica ciclica, nonché a eventuale modifica qualora proprio in sede di test periodici si rilevino violazioni di talune prescrizioni e mutamenti nella struttura organizzativa o nell'attività (comma 4, lett. a);
- integrato da un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" medesimo (comma 4, lett. b).

Il quarto ed ultimo fondamentale principio penalistico, recepito dal Decreto al proprio art. 8, è quello dell'autonoma responsabilità dell'ente rispetto all'autore materiale del reato. Il Legislatore, dunque, al fine di rendere il giudizio d'imputazione soggettiva effettivo e compatibile con il principio di colpevolezza, ha introdotto una particolare forma di "colpa associativa", dovuta alla mancata adozione di Modelli volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

Il fatto dunque che la responsabilità dell'ente sia disgiunta da quella dell'autore materiale del reato, comporta la logica conseguenza che l'ente medesimo sia ritenuto responsabile anche se l'autore dell'illecito sia ignoto o non imputabile (perché, ad es., incapace di intendere o di volere) (comma 1, lett. a), a condizione che costui sia inquadrabile nel novero delle persone che agiscono per conto dell'aggregato associativo. L'ente, quindi, qualora venga ritenuto responsabile sul piano

amministrativo, potrà essere giudicato passibile di sanzioni anche in via esclusiva e comunque indipendentemente dalle vicende processuali del reus de facto<sup>6</sup>.

Logicamente, la responsabilità dell'ente, a differenza di quella che investirà la persona fisica, sarà soprattutto di natura patrimoniale. L'ente, pertanto, risponderà con tutto il proprio patrimonio o fondo comune, oltre che per il già contemplato caso di autore materiale non identificato o non imputabile, anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per es. per grazia o indulto) (comma 1, lett. b), giacché infatti, in caso d'amnistia, la procedibilità verso l'ente è esclusa, salvo che la legge disponga diversamente (comma 2).

Come sopra evidenziato, la II sezione del capo I del Decreto, ha per oggetto esclusivo l'apparato sanzionatorio. In particolare, le tipologie di sanzioni sono introdotte e sinteticamente elencate al proprio art. 9, distinguendosi tra:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca.

La sanzione pecuniaria è applicabile in ogni caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 10, comma 1) e si attua in base ad un sistema per "quote", di cui la legge commisura l'ammontare mediante i criteri della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1), nonché delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11 comma 2)<sup>7</sup>.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, il giudice, in relazione a specifiche fattispecie di reato e all'inverarsi di tassative condizioni (art. 13, lettere a e b), può discrezionalmente disporre l'applicazione di sanzioni interdittive. La ratio della loro eccezionalità è data proprio dalla gravità delle circostanze che ne legittimano il ricorso, oltre che dalla possibilità, una volta erogate, di incidere anche in modo rilevante sull'operatività dell'ente. Esse sono (ex artt. 9 comma 2, 14, 15, 16):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

---

<sup>6</sup> Ciò, ancorché la sede dell'accertamento della responsabilità dell'ente è il procedimento penale instaurato a carico della persona fisica, e quantunque lo stesso Decreto, all'art. 35, reciti testualmente che all'ente si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni processuali relative all'imputato, sancendo in tal modo l'equiparazione tra le due posizioni processuali.

<sup>7</sup> *Sub specie*, l'importo di una singola quota varia *ex lege* da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1500 euro; l'applicazione della sanzione nella sua interezza, invece, varia, a seconda dell'ente, da un numero di quote non inferiore a cento, né superiore a mille



Le sanzioni interdittive, in sintesi, sono previste quale extrema ratio, prevalentemente con finalità preventive ed allo scopo di tutelare, direttamente o indirettamente, la collettività.

Mentre conditio sine qua non per la disposizione della pubblicazione della sentenza di condanna è, così come recita la lettera della legge (art. 18 comma 1), l'applicazione di una sanzione interdittiva. Viceversa, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo però che "per la parte che può essere restituita al danneggiato" e fatti salvi gli eventuali diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 19 comma 1).

Per quanto concerne le fattispecie criminosi recepite dal Decreto, la loro elencazione, così come prevista inizialmente dal Legislatore del 2001, si è andata, nel corso degli anni, sempre più dilatando e aggiornando (aggiornamento, peraltro, tuttora in fieri), per via delle sempre numerose esigenze e problematiche che la disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto ha sollevato (e solleva), sia tra i naturali destinatari della norma, che tra gli stessi operatori del diritto.

Le sole ipotesi di reato recepite nel Decreto, alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, elencate agli artt. 24 e 25 e integralmente previste dal codice penale erano le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Due mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto, la Legge n. 409/2001 ha introdotto l'art. 25-bis, con ulteriori ipotesi criminosi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Con la riforma degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, entrata in vigore nell'aprile 2002, il numero dei reati presupposto presenti nel Decreto ha subito un sensibile

incremento, in particolare con l'introduzione dell'art. 25-ter (per effetto del D. Lgs. 61/2002), che ha recepito mediante richiamo i principali reati societari presenti nel Titolo XI del Libro V del codice civile.

Vi è poi l'art. 25-quater, inserito nel Decreto dalla Legge n. 7/2003, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York quattro anni prima. Detto articolo, a differenza delle disposizioni ad esso precedenti, non rimanda, facendone espressa menzione, a specifiche fattispecie criminose, bensì rinvia ad una (sia pur circoscritta) categoria di illeciti penali, quelli aventi appunto finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i quali sono contenuti in molteplici disposizioni, disciplinate nel codice penale e nella normativa speciale ad esso complementare (artt. c.p. 270 bis - associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico -, 280 - attentato per finalità terroristiche o di eversione -, 289 bis - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -; Legge 15/1980 - misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica -, etc).

La L. 228/2003 ha introdotto ulteriori modifiche al Decreto, inserendovi l'art. 25-quinques, rubricato: "Delitti contro la personalità individuale", nel quale si è rimandato alle seguenti, espresse disposizioni del codice penale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Successivamente, gli ulteriori interventi modificativi del Decreto sono stati introdotti con i seguenti provvedimenti legislativi:

- L. 18 aprile 2005, n. 62: introduzione dell'art. 25-sexies.
- L. 28 dicembre 2005, n. 262: modifica dell'art. 25-ter.
- L. 9 gennaio 2006, n. 7: introduzione dell'art. 25-quater.1.
- L. 6 febbraio 2006, n. 38: modifica dell'art. 25-quinques.
- L. 3 agosto 2007, n. 123: introduzione dell'art. 25-septies.
- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: introduzione dell'art. 25-octies.
- L. 18 marzo 2008, n. 48: introduzione dell'art. 24-bis.
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: modifica dell'art. 25-septies.
- L. 15 luglio 2009, n. 94: introduzione dell'art. 24-ter.
- L. 23 luglio 2009, n. 99: modifica dell'art. 25-bis, introduzione dell'art. 25-novies, dell'art. 25-bis.1 L.
- 3 agosto 2009, n. 116: modifica dell'art. 25-novies.
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: modifica dell'art. 25-novies, introduzione dell'art. 25-decies, introduzione dell'art. 25-undecies.
- D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109: introduzione dell'art. 25-duodecies.
- L. 6 novembre 2012, n. 190: modifica dell'art. 25 e 25-ter.
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39: modifica dell'art. 25-quinques.
- L. 15 dicembre 2014, n. 186: modifica dell'art. 25-octies.
- L. 22 maggio 2015, n. 68: modifica dell'art. 25-undecies.
- L. 27 maggio 2015, n. 69: modifica dell'art. 25-ter.
- L. 29 ottobre 2016, n. 199: modifica dell'art. 25-quinques
- D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38: modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis
- L. 17 ottobre 2017, n. 161: introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies



L. 20 novembre 2017, n. 167: introduzione dell'art. 25-terdecies  
L. 30 novembre 2017, n. 179: introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6  
L. 9 gennaio 2019, n. 3: modifica dell'art. 13 comma 2, sostituzione art. 25 commi 1 comma 5, introduzione del comma 5-bis, modifica art. 51 commi 1 e 2  
L. 3 maggio 2019, n. 39: introduzione dell'art. 25-quaterdecies  
D.L. 21 settembre 2019, n. 10 (convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133): modifica dell'art. 24-bis comma 3  
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157): introduzione e modifica dell'art. 25-quinquiesdecies  
D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75: sostituzione rubrica dell'art. 24, modifica dell'art. 24 comma 1 e inserimento del comma 2-bis, modifica rubrica e del comma 1 dell'art. 25, inserimento del comma 1-bis e modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 25-quinquiesdecies, introduzione dell'art. 25-sexiesdecies  
D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184: introduzione dell'art. 25-octies.1  
L. 9 marzo 2022, n. 22: introduzione dei Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e introduzione del Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).  
D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156: modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis  
D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19: modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1.  
[D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24: abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6; modifica dell'art. 6, comma 2-bis.](#)  
[DL 13 giugno 2023, n. 69 \(convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103\): introduzione del comma 2-bis all'art. 19; modifica dell'art. 19, comma 2-bis; modifica dell'art. 53, comma 1-ter.](#)  
[DL 10 agosto 2023, n. 105 \(convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137\): modifica dell'art. 24, comma 1; modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica; l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1.](#)

Per l'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto, si fa espresso rinvio al catalogo dei reati presupposto allegato al presente Modello, completato con i riferimenti normativi e la descrizione dettagliata dei reati.

## **3 L'Associazione**

### **3.1 Missione**

L'Associazione Italiana per il Factoring, ente apolitico e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con l'intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire uno sviluppo stabile ed efficiente del mercato del factoring.

In quest'ottica, l'Associazione persegue alcuni fondamentali obiettivi, tramite lo svolgimento di attività istituzionali di seguito delineate:

- Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring;
- Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati;
- Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;
- Promuovere e favorire, nell'ambito delle proprie attività, la conoscenza e il rispetto della legislazione europea e nazionale in materia di concorrenza;
- Svolgere attività di indagine statistica e di produzione di risultati statistici riguardanti il mercato del factoring al fine di monitorare l'andamento del settore, nel rispetto delle norme antitrust a livello nazionale ed europeo, e contribuire alla diffusione della conoscenza del prodotto factoring;
- Promuovere e favorire l'interlocuzione e il confronto su tematiche di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti, in Italia ed all'estero, in un'ottica di pieno rispetto delle dinamiche competitive e di conformità alle normative per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Adempiere ai suoi compiti statutari, nell'interesse degli Associati, anche nei confronti delle Istituzioni europee ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
- Formulare, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza, linee guida e proposte operative non vincolanti al fine di una autoregolamentazione volta a dare maggior trasparenza al settore a beneficio dei clienti finali;
- Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
- Promuovere e/o partecipare a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;
- Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione fonda il proprio operato, tra l'altro, sul rispetto dei principi di etica e di legalità, attuando comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza.

L'azione associativa è inoltre condotta con senso di responsabilità sociale e ambientale in un'ottica di sviluppo sostenibile e creazione di valore condiviso.

L'attenzione posta all'integrità dell'azione associativa e all'astensione da attività che possano generare conflitti di interesse è alla base della politica associativa che sancisce, tra l'altro, il divieto di utilizzo dei fondi associativi a supporto, diretto o indiretto, di candidati o partiti politici.


### 3.2 Struttura

L'Associazione si compone dei seguenti organi, previsti dallo Statuto (art. 7):

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Presidente e i Vice Presidenti
- d) il Comitato Esecutivo.
- e) il Collegio dei Revisori

Ai fini del raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione si avvale anche dei seguenti organi:

- Segretario Generale
- Comitati Guida, Commissioni Tecniche e Gruppi di lavoro
- Staff (Servizio Studi e Segreteria)



## 4 Il Modello Assifact

In considerazione del proprio ruolo istituzionale, l'Associazione ha sentito l'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite ed estranea alla commissione dei reati previsti dal nostro ordinamento e a comportamenti contrari ai principi etici adottati. Ciò al fine di tutelare l'immagine associativa e tutti gli interessi convergenti nell'Associazione (Associati, clienti e potenziali clienti del settore, Pubblica Amministrazione, dipendenti e terzi che vengano in contatto con l'Associazione).

Assifact, visti i contenuti della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti esaminata nel presente documento (che, ai sensi dell'art. 1, si applica anche alle associazioni prive di personalità giuridica) e tenuto conto della propria struttura e attività, è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali che derivano sia da generali principi deontologici che da specifiche disposizioni giuridiche. Per tale motivo, Assifact ha ritenuto opportuno procedere, pur essendo facoltativo, all'adozione di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, come previsto dal D. Lgs. 231/2001, accompagnato da un **Codice Etico**.

L'adozione del Modello da parte di Assifact, da cui potrebbe derivare l'eventuale esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dal Decreto, consente in particolare di sensibilizzare coloro che operano insieme a o per conto di Assifact sull'importanza di conformarsi a comportamenti in linea con quanto imposto dalle vigenti normative ed ai principi deontologici ai quali Assifact si ispira, nonché in generale di promuovere, a tutti i livelli, la cultura della legalità.

Il presente Modello viene approvato ed adottato dal Consiglio di Assifact con esplicita delibera.

In attuazione del presente Modello, il Collegio dei Revisori assume, in relazione agli autonomi poteri d'iniziativa e di controllo che gli sono attribuiti, l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento, raccomandando, segnalando e proponendo le eventuali modifiche.

La scelta di attribuire al Collegio dei Revisori il ruolo di organo di controllo è conforme alle disposizioni del Decreto, come modificate dalla Legge di stabilità 2012, che consente l'attribuzione dei compiti di vigilanza direttamente a *"il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione"* (art. 6, comma 4-bis) ed è coerente con dimensione dell'Associazione e la natura dell'attività svolta.

Il Consiglio, in quanto organo dirigente, dovrà adottare le eventuali modifiche o integrazioni del Modello, anche tramite approvazione di quelle proposte dal Collegio dei Revisori in qualità di Organo di Vigilanza. È inoltre riconosciuta al Presidente dell'Associazione la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello dell'Associazione è stato impostato nell'ottica di un'effettiva compatibilità con la struttura associativa ed è pertanto dotato di un'adequata elasticità, per consentire un'efficiente integrazione con l'operatività associativa, subendo all'occorrenza le dovute modifiche.

Nel successivo paragrafo si delinea la struttura associativa e per ogni organo vengono dettagliatamente definiti i compiti, i poteri, le responsabilità e il sistema di autorizzazioni e deleghe.

Assifact ha effettuato una mappatura delle proprie aree di attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, di porre in essere direttamente o indirettamente comportamenti lesivi del principio di concorrenza e di correttezza operativa sul mercato o interessate dalle politiche di condotta associative ed ha provveduto alla conseguente definizione di ruoli e procedure al fine di:

- rendere consapevoli coloro che lavorano per Assifact circa i rischi di commissione dei reati connessi allo svolgimento di particolari attività, nonché in merito alle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione dell'Associazione ed il ruolo istituzionale di quest'ultima;
- evidenziare in modo più efficace e analitico che l'Associazione condanna fortemente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti e ai principi etici statuiti nel Codice Etico e che si attiva al meglio delle proprie possibilità al fine di evitare e prevenire tali comportamenti.

## **4.1 ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ'**

### **4.1.1 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione formato da tutti gli Associati.

Ha potere di indirizzo generale e potere di controllo sull'attività amministrativa attraverso la nomina e la revoca dei Consiglieri, la discussione e l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, generalmente entro giugno in occasione dell'approvazione del bilancio.

I compiti dell'Assemblea ordinaria, in base all'art. 8 dello Statuto, sono i seguenti:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) nominare i membri del Consiglio previa fissazione del numero dei componenti (variabile fra nove e ventitre);
- c) nominare il Collegio dei Revisori;
- d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento, conforme alla vigente normativa antitrust, ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
- e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 marzo di ogni anno.
- f) nominare uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio;
- g) decidere sul ricorso avverso la delibera del Consiglio che dispone l'esclusione di un Associato dall'Associazione (art. 6 Statuto).

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento o comunque cessazione dell'Associazione sono deliberabili solo dall'Assemblea straordinaria.

Ogni Associato, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di intervenire in Assemblea proponendo qualsiasi tema o questione che ritenga meritevole di interesse, purché conforme alle disposizioni del Codice Antitrust dell'Associazione e, in ogni caso, alla normativa antitrust nazionale ed europea tempo per tempo vigente, nonché alle altre leggi applicabili.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, il quale è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Lo Statuto associativo, al quale si fa integrale rinvio, definisce, tra l'altro, le modalità per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle delibere.

#### **4.1.2 Consiglio**

Il Consiglio di Assifact è l'organo amministrativo nominato dall'Assemblea con competenze di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'Associazione; è investito di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, anche determinandone la programmazione economica, e per il raggiungimento dei fini statutari secondo le prescrizioni dello Statuto.

Fra le competenze del Consiglio si rileva quella di adottare ed efficacemente attuare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione, nonché di approvare le eventuali modifiche e integrazioni.

I componenti del Consiglio, in un numero variabile fra nove e ventitre (art. 11 Statuto), sono scelti fra gli Associati, presso i quali ricoprono incarichi di amministratori o dirigenti. La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello, anche con particolare riferimento al Codice Etico e al Codice Antitrust.

Il Consiglio rimane in carica tre anni.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea, convocata dai Consiglieri rimasti in carica, dovrà procedere alle nuove nomine.

I compiti di esclusiva competenza del Consiglio sono i seguenti:

- a) formulare linee guida e proposte operative non vincolanti, nello spirito della sana e prudente gestione e di sviluppo efficiente del mercato, cui gli Associati possono attenersi nello svolgimento della loro attività e, fra l'altro, elaborare regole generali di comportamento riguardanti rapporti fra Associati, nel rispetto di una leale e corretta concorrenza commerciale;
- b) presentare un rapporto almeno annuale sulla propria attività e sull'andamento generale dei mercati del factoring;
- c) nominare tra i suoi membri il Presidente e i Vice Presidenti, determinando i loro poteri;
- d) designare, trascorsi due esercizi dalla nomina del Presidente, colui che rivestirà tale carica nel triennio successivo a quello in corso;
- e) nominare il Direttore o il Segretario Generale dell'Associazione, determinandone i poteri;
- f) decidere sull'ammissione degli Associati, sulla base dei criteri precisi, oggettivi e non discriminatori fissati dallo Statuto e nel rispetto della normativa antitrust tempo per tempo vigente, e stabilirne l'eventuale categoria, senza possibilità di appello;
- g) deliberare in ordine alla esclusione di Associati in caso di inadempienza nel versamento dei contributi associativi; inadempimento degli obblighi posti a carico degli Associati a norma dell'Articolo 5 dello Statuto; altre gravi e motivate ragioni;
- h) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, nonché quello consuntivo;
- i) proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti onorari.

Al Consiglio sono attribuite anche altre funzioni che esso può delegare al Comitato Esecutivo, delimitando l'ampiezza della delega:

- a) trattare le questioni di interesse comune degli Associati, nel pieno rispetto delle dinamiche concorrenziali;
- b) deliberare su iniziative da assumere nell'interesse generale della Associazione per gli scopi della medesima;
- c) stabilire l'eventuale organico dei dipendenti dell'Associazione;
- d) trasferire gli uffici della sede nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e uffici anche in altre città;
- e) deliberare l'eventuale passaggio di categoria di un Associato;
- f) stabilire il contributo di ammissione che sono tenuti a versare nuovi Associati al momento in cui entrano a far parte dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare l'espletamento di particolari incarichi e/o lo studio di determinate questioni ai suoi membri, a speciali commissioni o a terzi.

Nel caso si deliberi il ricorso a consulenti esterni per specifiche problematiche riguardanti il factoring o la partecipazione a iniziative e progetti di interesse per il settore, i costi che ne derivano non già previsti dalla programmazione economica sono ripartiti fra tutti gli Associati in parti uguali e fatturati dall'Associazione agli Associati a consuntivo, salvo diverse modalità e termini deliberati dal Consiglio. In merito alle delibere che implicano costi non già previsti dalla programmazione economica e quindi non già compresi nelle quote annuali stabilite, l'Associazione si impegna ad informarne gli Associati all'atto della delibera, con indicazione degli importi complessivi che saranno sostenuti dall'Associazione, ove già disponibili, ovvero di una stima approssimativa.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Lo Statuto associativo, al quale si fa integrale rinvio, definisce le modalità per la regolare costituzione del Consiglio e per la validità delle delibere.

Fermo quanto sopra evidenziato, si specifica che, in ordine alle modalità di funzionamento del Consiglio, con particolare riferimento al Codice Antitrust dell'Associazione, adottato principalmente al fine di evitare che le riunioni associative possano diventare occasione di condotte non conformi alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e con esso compatibile, al regolamento delle Commissioni Tecniche ed in particolare ai punti 6, 8, 9, 10 e al Codice Antitrust. Nelle riunioni di Consiglio l'esponente associativo esterno agli Associati è rappresentato dal Segretario Generale.

#### **4.1.3 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi.

La carica di Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita una sola rielezione consecutiva.

Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo.



Ha il compito di convocare l'Assemblea, anche su indicazione del Consiglio quando questo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta gli Associati Ordinari o Corrispondenti, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio, oltre che su propria iniziativa, anche qualora ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente vigila sulla regolarità delle votazioni per la nomina dei Consiglieri e ne accerta i requisiti di eleggibilità.

Può comparire in giudizio e promuovere azioni in qualunque sede e grado, anche in sede di ingiunzione, revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

#### **4.1.4 Vice Presidenti**

I Vice Presidenti hanno il compito di presiedere le Commissioni Tecniche e fungere da collegamento fra le Commissioni Tecniche e il Consiglio; in particolare, i Vice Presidenti informano le Commissioni Tecniche circa le decisioni assunte e i temi da approfondire attribuiti dal Consiglio e, per altro verso, riferiscono al Consiglio circa l'andamento dei lavori delle Commissioni Tecniche.

I Vice Presidenti sono al massimo cinque, scelti fra i membri del Consiglio. La carica di Vice Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita la rielezione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento (es. presiede l'Assemblea).

#### **4.1.5 Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, scelti fra i candidati presentati dagli Associati e nominati dall'Assemblea ogni tre anni.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico.

In ragione agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo attribuiti al Collegio dei Revisori e dell'assenza di compiti operativi e gestionali attribuiti al Consiglio e al Comitato Esecutivo, è attribuita al Collegio dei Revisori la funzione di organo di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (OdV ex D. Lgs. 231/2001).

Il Collegio dei Revisori è pertanto incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento, raccomandando e proponendo le eventuali modifiche e aggiornamenti necessari al Consiglio.

Il Collegio dei Revisori si riunisce generalmente tre volte all'anno, di cui una nel mese precedente la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. La convocazione è curata dal Presidente del Collegio, ossia il Revisore più anziano di età.

I Revisori svolgono le seguenti funzioni:



- ☞ curano il controllo delle spese;
- ☞ sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione;
- ☞ controllano il prospetto di bilancio predisposto dal Consiglio e lo accompagnano con una propria relazione.

I Revisori hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Collegio dei Revisori approva la delibera dei Consiglieri rimasti in carica con cui si procede alle sostituzioni.

Il Collegio dei Revisori non riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'Associazione e non è dotato di autonomia finanziaria.

#### **4.1.6 Comitato Esecutivo**

Il Consiglio può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo per la gestione e amministrazione ordinaria di Assifact.

Al Comitato Esecutivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e al Consiglio.

Al Comitato Esecutivo sono comunque attribuiti dal Consiglio i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle direttive di politica associativa indicate dall'Assemblea, dal Consiglio, nonché alle loro deliberazioni;
- b) formulare proposte agli Organi sociali competenti; in particolare sottoporre al Consiglio tutti gli argomenti ritenuti rilevanti per l'attività associativa, l'adempimento dei compiti statutari ed il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla gestione corrente degli affari sociali;
- d) deliberare l'apertura di conti correnti, la richiesta di linee di credito e garanzie in euro ed in divisa estera, nel rispetto delle strategie associative;
- e) deliberare garanzie e cauzioni a favore di terzi, se strettamente funzionali all'oggetto sociale dell'Associazione;
- f) deliberare per la realizzazione della programmazione economica determinata dal Consiglio, nonché deliberare per spese non previste dalla stessa per un importo unitario non eccedente i limiti fissati dal Consiglio con apposita delibera;
- g) sovrintendere all'operato del Segretario Generale dell'Associazione per quanto riguarda il funzionamento e la direzione dei singoli uffici e servizi dell'Associazione medesima, provvedendo a quanto necessario ed opportuno allo scopo;
- h) nell'ambito delle direttive del Consiglio e su proposta del Segretario Generale, assumere i dipendenti dell'Associazione, esclusi i Dirigenti, nonché, per tutti i dipendenti, stabilire stipendi e le altre condizioni di impiego ed adottare provvedimenti di carriera e disciplinari, nel rispetto degli accordi sindacali in vigore, salvo il licenziamento;
- i) conferire procure per singoli atti o determinate categorie di atti, anche a terzi estranei all'Associazione.

Al Comitato Esecutivo è attribuita la competenza delle tematiche di sostenibilità con l'obiettivo di integrare sempre di più i criteri ESG nella azione complessiva svolta dall'Associazione.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nei casi di particolare urgenza, di cui al comma 8 dell'articolo 15 dello Statuto, il Comitato Esecutivo provvede alle deliberazioni necessarie, con l'obbligo di sottoporre per ratifica le decisioni assunte alla prima riunione del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da un numero di Consiglieri, nominati dal Consiglio, pari a tre, da colui che ha rivestito la carica di Presidente nel triennio precedente e da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

#### **4.1.7 Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio con l'obiettivo di garantire l'operatività dell'Associazione ed espletare le varie funzioni amministrative della vita associativa.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico.

Il Presidente ha cura di formalizzare il relativo contratto di collaborazione determinandone le condizioni che devono prevedere un emolumento annuo concordato con il Consiglio e il rimborso delle spese sostenute.

Al Segretario Generale dell'Associazione sono conferiti dal Consiglio i seguenti compiti e poteri:

- a) provvede alla gestione operativa dell'Associazione, in conformità alle direttive del Presidente, con diritto alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nei limiti dei propri poteri di ordinaria amministrazione, rilascia deleghe e procure ad eventuali dipendenti dell'Associazione ed a terzi estranei;
- b) attiva e mantiene i rapporti utili all'attività ed agli scopi dell'Associazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e Organismi vari, rappresentando l'Associazione medesima negli organismi nei quali ne sia richiesta la partecipazione, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo, sottoscrivendo pertanto ogni atto o contratto richiesto per aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, utilizzando le disponibilità attive, per importi unitari non eccedenti i limiti fissati dal Consiglio, riscuotendo somme di denaro, titoli di credito e valori, con facoltà di darne quietanza e discarico ed effettuando versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;
- d) in conformità alle direttive del Presidente, mantiene rapporti e coordina l'attività dei terzi ai quali il Consiglio affida particolari incarichi;
- e) mantiene i rapporti con gli Associati, il Consiglio, il Collegio dei Revisori, d'intesa e su istruzioni del Presidente;
- f) coordina l'attività delle Commissioni Tecniche attivate e nominate dal Consiglio, partecipando, qualora ne ravvisi l'opportunità, ai relativi lavori;
- g) partecipa senza voto deliberativo alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- h) è responsabile della predisposizione del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e sull'andamento del mercato, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- i) è responsabile, d'intesa col Presidente, dell'attività di studio, ricerca e formazione promossa dall'Associazione, ancorché affidata a terzi;

- j) è responsabile dell'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, ancorché affidata a terzi, in conformità alle direttive del Presidente;
- k) partecipa alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l) istruisce le domande di adesione e le pratiche di esclusione alla/dalla Associazione, da sottoporre a delibera del Consiglio;
- m) formula proposte in merito all'attività dell'Associazione;
- n) coordina il lavoro degli eventuali dipendenti e collaboratori esterni dell'Associazione;
- o) dà esecuzione, con le modalità più idonee, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente, del Consiglio, qualora lo riguardino ai sensi dei compiti suddetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Segretario Generale può avvalersi, previa delibera del Consiglio su sua proposta, di personale delle società associate e di terzi.

Il Segretario Generale svolge la funzione di direzione e vigilanza dei dipendenti che compongono lo staff associativo e degli eventuali collaboratori di cui decide di avvalersi.

Nell'ambito dei compiti sopra descritti, il Segretario Generale ha facoltà di sottoscrivere tutti gli atti e contratti richiesti, senza che possa essergli eccepito difetto o carenza di poteri.

Con apposita delibera, che deve essere espressamente accettata dal diretto interessato, il Consiglio di Assifact può nominare il Segretario Generale in carica come Datore di Lavoro ex Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101) (di seguito "D. Lgs. 81/2008") e s.m. e attribuirgli in qualità di datore di lavoro ai fini di prevenzione e protezione dai rischi, tutti e solo i compiti, le funzioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, con una dotazione finanziaria specifica per le finalità e gli adempimenti della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e adeguata alla dimensione e struttura associativa e alla tipologia di attività. Il Segretario Generale potrà in ogni caso assumere, se le circostanze lo richiedono, tutti i provvedimenti necessari e urgenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche se per importi eccedenti rispetto alla dotazione annuale di risorse finanziarie assegnata per lo scopo e in deroga ai limiti di spesa fissati dal Consiglio, salvo darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Assifact. In caso di accettazione della nomina conferita, che rimane valida per tutta la durata dell'incarico del Segretario Generale e che può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consiglio, il Segretario Generale dovrà periodicamente fornire al Consiglio di Assifact adeguata informativa sugli adempimenti svolti e i provvedimenti adottati.

#### **4.1.8 Commissioni Tecniche**

Le Commissioni Tecniche dell'Associazione sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statuari. In particolare hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti riguardanti il factoring al fine di consentire uno stabile ed efficiente sviluppo del settore, formalizzare linee guida e best practice di settore, ispirate ai principi della sana e prudente gestione nell'ottica della libertà imprenditoriale e concorrenziale, al fine di una autoregolamentazione della professione, e collaborare nella ricerca delle soluzioni dei problemi riguardanti il factoring.

Le Commissioni Tecniche sono nominate dal Consiglio.

L'attività delle Commissioni è disciplinata da un apposito regolamento al quale si fa rinvio.

Nell'ambito delle Commissioni Tecniche, possono costituirsi gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche.

L'attività dei gruppi di lavoro è disciplinata da un apposito regolamento al quale si fa rinvio.

Le Commissioni Tecniche e i gruppi di lavoro non rivestono funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione dell'Associazione e non sono dotati di autonomia finanziaria.

I partecipanti alle Commissioni non svolgono alcuna attività assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, nemmeno quando prendono parte ad iniziative in rappresentanza dell'Associazione cui seguono eventuali rimborsi spese.

## **4.2 CONTROLLO**

Il controllo su Assifact è esercitato dal Collegio dei Revisori che, oltre a monitorare le spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, accerta lo svolgimento effettivo dei compiti associativi definiti nel Modello e il rispetto delle normative vigenti.

In tal senso, il Collegio dei Revisori è munito dei poteri necessari per verificare l'adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo altresì le procedure di controllo utili ai fini dell'attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica del Modello stesso.

Il Collegio dei Revisori è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è chiamato in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- vigilanza sulla reale efficacia ed effettività del Modello, in relazione anche alla struttura associativa, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e la formulazione di eventuali proposte di modifica e aggiornamento;
- raccomandazione del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sopra elencate si declinano nello svolgimento delle seguenti attività:

- ☞ Proporre iniziative di formazione e diffusione per far conoscere i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e del Codice Antitrust; la gestione di tali iniziative è affidata al Segretario Generale.
- ☞ Proporre o verificare le procedure di svolgimento delle attività associative.
- ☞ Verificare periodicamente le disposizioni normative inerenti la responsabilità amministrativa degli enti e proporre / raccomandare i necessari adeguamenti.
- ☞ Verificare periodicamente l'aggiornamento della mappatura delle attività qualificate a rischio di reato.
- ☞ Effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni considerate potenzialmente a rischio di reato. È fatto salvo il principio per cui per tali determinate operazioni il Consiglio deve essere costantemente informato con adeguata documentazione.
- ☞ Verificare la corretta gestione delle segnalazioni, anche informali o officiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con

le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione, la conformità di istruttorie e delibere alle procedure e l'eventuale effettiva erogazione delle sanzioni deliberate (rif. Procedura whistleblowing), nonché l'adequatezza del MOG rispetto agli illeciti segnalati.

- ☞ Condurre le indagini interne per l'accertamento di violazioni del Modello o del Codice Etico.
- ☞ Valutare le violazioni e deliberare gli eventuali provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della propria funzione di organo di controllo, deve assicurare continuità d'azione e predisporre periodicamente un rapporto che evidenzi le attività di controllo svolte, le eventuali criticità del Modello rilevate e le proposte di modifica e aggiornamento del medesimo.

Nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione, il Collegio dei Revisori svolge, in tema di controllo, un ruolo fondamentale, stante la quasi esclusiva possibilità che i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le principali violazioni delle regole di condotta e del Codice Etico si realizzino nelle aree di attività che implicano la gestione di risorse finanziarie.

#### **4.3 TIPOLOGIA DEI REATI EX D. LGS. 231/2001**

Nel catalogo dei reati presupposto, parte integrante del presente documento, si riportano le fattispecie di reato previste, alla data di stesura e successivo aggiornamento del presente Modello, dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione (art. 24 e ss.).

Il catalogo dei reati con la relativa definizione è prodromico all'analisi dell'attività associativa e alla mappatura delle attività di rischio e consente di individuare i reati che potenzialmente possono essere posti in essere dai soggetti operanti per Assifact, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione.

Si sono riprodotti gli articoli codicistici richiamati dal Decreto per le fattispecie delittuose contemplate e, ove ritenuto necessario, sono stati parafrasati e commentati.

Al riguardo, si segnala che alcuni reati presupposto previsti dal Decreto non risultano applicabili ad Assifact in quanto carente dei requisiti soggettivi richiesti; si citano, ad esempio, alcuni tra i reati di cui all'art. 25-ter ("reati societari"), che sono applicabili esclusivamente a enti qualificati, quali le società chiuse e quotate, destinatarie di una normativa bilancistica ad hoc. Pertanto ad Assifact, in quanto associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, non si applica, per la redazione del bilancio, la normativa societaria.

Per i singoli reati elencati e descritti nel catalogo allegato, si indica il rischio potenziale di accadimento (non applicabile, assente, improbabile, basso, medio, alto) nell'ambito dell'attività associativa. In relazione all'incremento del livello di rischio, si rende necessario prevedere presidi specifici per l'attività/funzione associativa interessata. Per i rischi improbabili o a basso potenziale, non sono previsti presidi specifici, ma si rinvia alle previsioni del Codice Etico associativo al quale tutti i soggetti che entrano in contatto con Assifact sono tenuti a stretta osservanza.

In linea generale, si osserva che nessuno dei reati attualmente contemplati nel Decreto presenta la caratteristica di peculiarità nell'ambito dell'attività associativa, ossia il rischio di verifica in ragione della specifica attività svolta dall'ente. Si tratta invece di reati non strettamente connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale di Assifact e per tale ragione non riconducibili a specifiche aree di attività. Ne deriva che Assifact ha adottato un Modello di

organizzazione, gestione e controllo di carattere generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali e subordinati, che operano per l'Associazione.

In conformità a quanto sopra espresso, l'Associazione fa espresso divieto ai soggetti per essa operanti di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato elencate;
- comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- situazioni di conflitto di interessi nei confronti della PA.

Analizzando qui solo alcuni dei reati presenti nel catalogo, si osserva che i reati del codice penale ex art. 25-bis D. Lgs. 231/2001, riguardanti falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Si tratta di ipotesi delittuose non strettamente collegate alla tipica e specifica attività svolta dall'Associazione e in essa difficilmente configurabili, soprattutto in considerazione del fatto che Assifact non gestisce importi rilevanti dei valori in oggetto (la gestione della liquidità Associativa è svolta quasi esclusivamente tramite il sistema bancario).

L'Associazione, tuttavia, condanna i comportamenti ivi contemplati e promuove al proprio interno la diffusione dei valori di onestà, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti, anche tramite la divulgazione del proprio Codice Etico. Non sono invece, per le ragioni sopra esposte, previste specifiche procedure di gestione del rischio di commissione di tale fattispecie di reati, proprio per la difficoltà di inquadrarla in una specifica area di attività associativa.

L'art. 25-quater riguarda i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È assai remota la possibilità che i reati previsti dal art. 25-quater possano essere compiuti dai soggetti operanti per Assifact nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione. Si ritiene che le condotte contemplate da tale tipologia di reati, condannate da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, possano, in via generale, essere compiute nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice Etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

L'art. 25-quinquies riguarda i reati contro la personalità individuale, ossia le attività illecite legate alla tratta delle persone e alla pedopornografia.

Anche per tali reati valgono le considerazioni svolte per il punto precedente; questo genere di reati può riguardare Assifact soltanto qualora si sostenga il coinvolgimento diretto di suoi dipendenti o funzionari negli stessi e l'interesse alla loro commissione da parte dell'Associazione, o l'apporto ad essa di un diretto vantaggio, in conseguenza appunto del fatto criminoso. Come si può ben vedere, allora, se lette in tal chiave e se riferite ad Assifact, le previsioni appaiono alquanto improbabili.

Si ritiene che le condotte alla base di tale tipologia di reati, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, possano essere compiute nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa



comunicazione del Codice Etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

Le altre fattispecie per le quali il rischio di commissione del reato in ambito associativo, o nell'interesse e a vantaggio dell'ente, può essere considerato assente o assolutamente remoto sono:

- Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25-quater.1)
- Reati ambientali (Articolo 25-undecies)
- Razzismo e xenofobia (Articolo 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Articolo 25-quaterdecies)
- Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies)
- Illeciti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevices)

I reati che invece risultano potenzialmente realizzabili in ambito associativo sono:

- Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter)
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Articoli 24 e 25)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis, solo alcune fattispecie)
- Reati societari (Articolo 25-ter, solo alcune fattispecie)
- Abusi di mercato (Articolo 25-sexies)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo 25-octies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-decies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25-duodecies)
- Reati tributari (Articolo 25-quinquiesdecies)

#### **4.4 MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITA' DI GESTIONE**

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per Assifact possono porre in essere, autonomamente o in concorso con terzi, da cui è emerso che determinati reati difficilmente possono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione, e sulla base delle regole di condotta sancite nel Modello, Assifact ha proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative e all'individuazione delle aree a rischio, intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato o violazioni delle regole etiche e di condotta.

In tal senso, si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati, con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli organi associativi, che hanno evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione

dei reati indicati nel Decreto e delle violazioni delle regole di condotta associative. Le macro-aree di attività individuate sono:

- a)** la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale necessaria alla conduzione dell'Associazione;
- b)** la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici;
- c)** la gestione del personale e adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro;
- d)** la gestione del sistema informativo;
- e)** la gestione dei contenziosi giudiziali;
- f)** la gestione dei documenti e del materiale coperto da copyright;
- g)** la policy per la raccolta di informazioni, dati ed elaborazioni statistiche.

Le modalità di gestione del rischio da parte dell'Associazione si sviluppano su più livelli.

La prima attività di prevenzione al compimento dei reati nell'ambito associativo è collegata alla formazione e diffusione della conoscenza del Modello. Come già definito in precedenza, la gestione operativa di tali attività è affidata al Segretario Generale e potrà articolarsi nei seguenti punti:

- Informativa dell'esistenza del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust nella lettera di assunzione, di nomina o di incarico.
- Presentazione del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust ai neo assunti o neo incaricati.
- Presentazione del sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del Modello.
- Note interne di aggiornamento.

Dalla fase di diffusione della cultura associativa derivano per i soggetti operanti per Assifact alcuni diritti/doveri. In particolare, essi devono segnalare – con garanzia di riservatezza e tutela da possibili ritorsioni - ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e dei reati presupposto ex 231/01, secondo le modalità previste nel presente MOG, nella procedura whistleblowing, nonché nella normativa tempo per tempo vigente.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre essere informato di:

- tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel Decreto.
- richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Assifact in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel Decreto.
- provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate.

L'analisi delle aree di attività sopra elencate, completata con la descrizione dei presidi e delle procedure definite per lo svolgimento delle attività in questione, è contenuta nel Modello Parte Speciale.



#### **4.5 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSIFACT - WHISTLEBLOWING**

Il modello di organizzazione, gestione e controllo associativo prevede che tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni concernenti la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole e procedure previste dal modello stesso, dal Codice Etico e dal Codice Antitrust possano effettuare segnalazioni, anche in forma anonima, con le modalità di seguito specificate.

Convinti dell'importanza di coltivare e diffondere la cultura della responsabilità, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e che grazie alla collaborazione attiva di tutti si possano intercettare eventuali irregolarità a cui porre rimedio, Assifact ha impostato una procedura che rende possibile a chiunque (dipendenti, collaboratori, Associati, fornitori, consulenti e, più in generale, qualunque soggetto che sia in relazione con Assifact), tramite canali interni, di inviare una segnalazione inerente qualsiasi fatto o comportamento (anche omissivo o potenzialmente dannoso), adeguatamente circostanziato e suffragato da elementi concreti, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività lavorative e che possa arrecare danno o pregiudizio all'Associazione, agli Associati o a Terzi. Sono esclusi reclami, contestazioni, rivendicazioni e lamentele di carattere personale e segnalazioni basate su voci o meri sospetti.

La segnalazione verrà presa in carico dal **responsabile della funzione preposta alla compliance interna associativa** (di seguito Responsabile Segnalazioni), quale autonomo soggetto interno ad Assifact competente per la ricezione e la gestione delle segnalazioni relative a violazioni avvenute o sospette, che approfondisce tutte le segnalazioni, anche anonime, informali o ufficiose, istruisce la pratica in modo da garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia, e del soggetto eventualmente segnalato, mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante per eventuali approfondimenti e predispone la documentazione necessaria per consentire al Segretario Generale e al Presidente di pronunciarsi sulla segnalazione ricevuta. In caso di coinvolgimento nella segnalazione del Segretario Generale o del Presidente è previsto il coinvolgimento diretto del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia riconducibile al responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, la segnalazione va indirizzata direttamente al Segretario Generale, che assume l'incarico di responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione non potesse essere indirizzata neanche al Segretario Generale, il responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione è rappresentato dal Presidente di Assifact.

Per tali segnalazioni è possibile utilizzare i seguenti **CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**:

- l'indirizzo di posta elettronica specifico e riservato segnalazione.illeciti@assifact.it
- l'indirizzo di posta ordinaria di Assifact, Via Cerva, 9 - 20122 Milano, all'attenzione del Responsabile Segnalazioni, indicando sulla busta la dicitura "riservato".
- il recapito telefonico 02/76020127, chiedendo un contatto telefonico o diretto con il Responsabile Segnalazioni.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** lavorativi dalla data di ricezione. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla

presentazione della segnalazione occorre fornire riscontro alla segnalazione, aggiornando il segnalante circa le eventuali iniziative intraprese o che si intende intraprendere.

Tutte le segnalazioni sono trattate con discrezione e riservatezza al fine di preservare il segnalante da qualsiasi rischio di ritorsione o ripercussione sulla sfera lavorativa o personale.

Violazioni della riservatezza circa l'identità del soggetto segnalante sono fonte di responsabilità disciplinare.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna istruisce tempestivamente la pratica della segnalazione, accompagnata dall'esito delle verifiche, e la sottopone al Segretario Generale e al Presidente per le relative determinazioni. Successivamente informativa viene resa all'OdV per le verifiche del caso. Resoconto periodico delle segnalazioni pervenute e dell'esito delle verifiche viene inoltre trasmesso al Consiglio.

In sintesi:

**Chi può segnalare**

- I vertici associativi e i componenti degli organi sociali di Assifact e degli Associati Assifact
- I dipendenti e i collaboratori di Assifact
- I dipendenti e i collaboratori degli intermediari Associati ad Assifact
- I dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici
- Più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con Assifact

**Che cosa si può segnalare**

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo non esaustivo: comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni, violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica)
- violazioni del MOG e delle procedure
- violazioni del Codice Etico
- violazioni codice antitrust

**Come segnalare:**

- La segnalazione può essere trasmessa ad Assifact attraverso gli appositi canali interni indicati sul sito dell'Associazione nella pagina creata ad hoc (email, posta, telefono, contatto diretto).
- La segnalazione deve riportare, per quanto possibile, informazioni dettagliate e circostanziate (es. descrizione dell'evento o della condotta illecita, se conosciuti tempo e luogo di accadimento, generalità o elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire l'illecito, ogni altra informazioni utile alla ricognizione dei fatti), per consentire la verifica dei fatti segnalati.
- La segnalazione dovrebbe preferibilmente riportare le generalità e i recapiti del segnalante, a cui è garantita la massima riservatezza, per consentire al responsabile della gestione delle segnalazioni di poter svolgere eventuali approfondimenti o chiarimenti e fornire riscontro delle verifiche effettuate.

**Divieto di ritorsione**

Non è ammessa né tollerata alcuna forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Eventuali misure (qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato) aventi effetto negativo sulle condizioni di lavoro del soggetto segnalante o che possono provocare un danno ingiusto si presumono ritorsive o discriminatorie, a meno di comprovate ragioni estranee alla segnalazione.

In particolare, il soggetto segnalante non può ad esempio essere oggetto, a causa della segnalazione, di licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o la mancata promozione, demansionamento o trasferimento o sottoposto ad altra misura organizzativa, riduzione dello stipendio, sanzione o altre misure disciplinari, note di merito negative o referenze negative, azioni di sospensione della formazione, coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo.

In sostanza, per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro sfavorevoli e intollerabili.

## **4.6 SISTEMA DISCIPLINARE**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, oltre a definire specifici protocolli di esecuzione delle attività associative, è finalizzato a evidenziare che l'Associazione condanna ogni comportamento illecito ovvero in contrasto con i principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Antitrust.

L'efficacia del Modello viene garantita, oltre che attraverso il controllo preventivo, introducendo il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso, e della normativa in esso richiamata, del Codice Etico e del Codice Antitrust.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale avvio di un procedimento penale e dall'esito dello stesso.

### **4.6.1 Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata**

Esiste un regolamento associativo del personale che contempla un sistema disciplinare, compatibile con le previsioni dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 maggio 1970, n. 300) e del CCNL, reso noto ai dipendenti tramite affissione negli uffici associativi.

Per tale sistema disciplinare è stata prevista l'integrazione per tener conto delle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

#### **“COMUNICAZIONE AL PERSONALE**

...

*In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera b), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico adottato dall'Associazione – e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente Codice Disciplinare.”*

### **4.6.2 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale**

Nel verbale assembleare o consigliare attestante la nomina e nel contratto di incarico (per il Segretario Generale) o nelle lettere di nomina (per le altre cariche associative) - ovvero nell'integrazione di questi ultimi documenti - si esplicita la rilevanza dell'inadempimento nelle materie oggetto del D. Lgs. 231/2001 ai fini di una anticipata (e giustificata) risoluzione del rapporto, ovvero dell'adozione di altre possibili sanzioni. La validità di una siffatta clausola presuppone che si sia acquisito il consenso dell'interessato.

La clausola citata dovrà fare riferimento alla natura fiduciaria del rapporto ed alla estrema gravità delle violazioni in questione, la cui conseguenza, sul piano disciplinare, non può che essere quella di una anticipata (ed immediata) risoluzione del rapporto.

#### Verbale assembleare o consigliare

“...

*I soggetti di cui sopra, chiamati a ricoprire [per il Segretario Generale] / eletti a cariche sociali [per le altre cariche associative], sono informati della gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D.*

*Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e sono consapevoli del fatto che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui sono stati incaricati sono subordinati alla accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico associativo.*

*Essi sono altresì consapevoli che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice Antitrust e dal Codice Etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].”*

Contratto di incarico (per il Segretario Generale) o lettera di nomina (per le altre cariche associative)

“ ...

*Con l'occasione Le ricordiamo la gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D. Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui è stato incaricato, sono subordinati alla Sua formale accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico associativo, mediante sottoscrizione della presente e rinvio alla Segreteria Assifact.*

*Le ricordiamo altresì che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice Antitrust e dal Codice Etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].*

...”

#### **4.6.3 Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti**

Ogni comportamento in contrasto con il presente Modello e con il Codice Etico che può comportare la commissione degli illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 può determinare, secondo quanto previsto dalla specifica clausola sotto riportata inserita nel contratto o nella lettera di incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.

Contratto o lettera d'incarico

“ ...

*In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ogni violazione degli obblighi previsti nel citato decreto, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Antitrust e nel Codice Etico adottati da Assifact può comportare la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.*

*Il soggetto dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e Codice Etico adottati da Assifact e disponibili sul sito di questa associazione ([www.assifact.it](http://www.assifact.it))...”*

#### **4.6.4 Misure disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni whistleblowing**

Le medesime misure disciplinari sopra citate, differenziate per tipologia di soggetti e proporzionate alla gravità dell'infrazione, si applicano anche nei confronti di coloro che:

- commettono ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante

- ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione
- violano l'obbligo di riservatezza circa l'identità della persona segnalante o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia l'espresso consenso della persona segnalante stessa
- non istituiscono i canali di segnalazione o non adottano le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- non svolgono l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate anche nei confronti della persona segnalante, quando ne è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

**CATALOGO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA  
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI  
(decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)  
aggiornato a**

~~LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137~~ ~~DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24~~<sup>1</sup>

**I reati presupposto:**

art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
art. 25-ter	Reati societari
art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
art. 25-sexies	Abusi di mercato
art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti <u>e</u> <u>trasferimento fraudolento di valori</u>
art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

<sup>1</sup> LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 che ha disposto la conversione, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"  
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. — in (GU n.63 del 15-03-2023)

art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
art. 25-undecies	Reati ambientali
art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

## INDICE DETTAGLIATO DEI REATI

### **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Turbata libertà degli incanti
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Frode nelle pubbliche forniture
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (G.U. 27 dicembre, n. 299)

B) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Peculato
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Circostanze aggravanti
- Corruzione in atti giudiziari
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Pene per il corruttore
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di



assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

- Abuso d'ufficio
- Traffico di influenze illecite

### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Documenti informatici
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
- Falsità materiale commessa dal privato
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Falsità in registri e notificazioni
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
- Uso di atto falso
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

### **Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso anche straniera
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

- Alterazione di monete
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

#### **Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Frodi contro le industrie nazionali
- Frode nell'esercizio del commercio
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

#### **Reati societari**

- False comunicazioni sociali
- Fatti di lieve entità
- False comunicazioni sociali delle società quotate
- Falso in prospetto
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- Impedito controllo
- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Illecita influenza sull'assemblea
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Corruzione tra privati
- Istigazione alla corruzione tra privati

#### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Circostanze aggravanti e attenuanti
- Assistenza agli associati
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Condotte con finalità di terrorismo
- Confisca
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

#### **Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Detenzione di materiale pornografico
- Pornografia virtuale
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Acquisto e alienazione di schiavi
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Adescamento di minorenni

#### **Abusi di mercato**

- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione del mercato

#### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- Omicidio colposo
- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Lesioni personali colpose

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Autoriciclaggio

#### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Frode informatica
- Trasferimento fraudolento di valori

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- Diffusione di opere protette
- Tutela dei programmi per elaboratore e delle banche dati
- Fattispecie criminose previste dall'art. 171-ter L. 633/1941
- Mancata comunicazione alla SIAE dell'immissione in commercio o importazione di supporti non soggetti a contrassegno
- Violazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

### **Reati ambientali**

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale
- Delitti colposi contro l'ambiente
- Circostanze aggravanti
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Bonifica dei siti
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Sanzioni
- Superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Inquinamento provocato dalle navi
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
- Inquinamento doloso
- Sanzioni

### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
- Lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- Immigrazioni clandestine

### **Razzismo e xenofobia**

- Tutte le forme di discriminazione razziale - la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento

Modello generale di organizzazione e di gestione di Assifact - Catalogo dei reati presupposto

Data ultima modifica: 263 maggio-marzo 20243

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

- Frode in competizioni sportive
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

**Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 2 comma 2-bis)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D. Lgs. 74/2000, art. 8, comma 2-bis)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Indebita compensazione
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

**Contrabbando**

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Circostanze aggravanti del contrabbando

**Illeciti contro il patrimonio culturale**

- Furto di beni culturali
- Appropriazione indebita di beni culturali
- Ricettazione di beni culturali
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Importazione illecita di beni culturali
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Contraffazione di opere d'arte
- Riciclaggio di beni culturali
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

\* In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole "Comunità europee" dovrà intendersi come riferimento alle parole "Unione europea".



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24	<p><b><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, <b>353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter</b> se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Articolo 316-bis codice penale <b><i>Malversazione a danno dello Stato</i></b></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si potrebbe, ad esempio, configurare nel caso in cui, dopo aver ricevuto l'Associazione un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per Assifact non lo utilizzino per lo scopo per cui il contributo è stato erogato e ottenuto.</p>	<p>Rischio potenziale medio-basso</p>
Articolo 24	<p><b><i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i></b></p>	<p>Articolo 316-ter codice penale <b><i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a</p>	<p>Tale ipotesi di reato si potrebbe, ad esempio, configurare nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, mediante la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi o attestanti circostanze non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute, ottengano per l'Associazione, senza che codesta istituzione ne</p>	<p>Rischio potenziale medio-basso</p>

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	abbia diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche. Tale reato ha carattere sussidiario rispetto alla successiva fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e si configura, quindi, solo se la condotta sopra descritta non integra il reato di truffa.	
<u>Articolo 24</u>	<u>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</u>	<u>Articolo 353 codice penale</u> <u>Turbata libertà degli incanti</u> Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	<u>Tale ipotesi di reato si potrebbe, ad esempio, configurare nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, pongano in essere condotte dirette ad interferire illecitamente su una gara pubblica ovvero sui procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre, violando così anche la libera concorrenza oltre che il buon funzionamento della PA.</u>  <u>Seppure teoricamente configurabile anche in ambito associativo in relazione all'area commerciale dell'attività associativa (es. formazione), è ridotta la probabilità che tale reato possa verificarsi per la marginalità della gestione commerciale dell'Associazione rispetto alla gestione ordinaria</u>	<u>Rischio potenziale medio-basso</u>





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			<u>legata all'attività istituzionale e per la sostanziale mancanza di partecipazione a gare di appalto.</u>	
<u>Articolo 24</u>	<u>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</u>	Art. 353-bis. <b><u>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u></b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Tale ipotesi richiama le medesime condotte analizzate sopra (353 cp), anticipando la commissione dei comportamenti illeciti già nella fase prodromica di predisposizione del bando. Si potrebbe pertanto realizzare in sede associativa se i soggetti operanti per Assifact condizionassero le modalità di scelta del contraente da parte della PA, già prima dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese. Valgono le stesse riflessioni fatte sopra.	<u>Rischio potenziale medio-basso</u>
Articolo 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Articolo 356 codice penale <b><u>Frode nelle pubbliche forniture</u></b> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente [ndr *], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.  [ndr *] Art. 355. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con	Le fattispecie di reato descritte dall'art 356 interessano in particolare le imprese impegnate in appalti, esecuzione di pubblici servizi, bandi e gare con la Pubblica Amministrazione.  Tale reato punisce pertanto la condotta di Assifact nel caso in cui essa ponga in essere comportamenti fraudolenti ai danni della P.A. nell'esecuzione di contratti aventi ad oggetto pubbliche forniture.	Rischio potenziale medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.</p> <p>La pena è aumentata se la fornitura concerne:</p> <p>1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;</p> <p>2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;</p> <p>3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."</p> <p>Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.</p>	<p>Seppure teoricamente configurabile anche in ambito associativo in relazione all'area commerciale dell'attività associativa (es. formazione), è ridotta la probabilità che tale reato possa verificarsi per la marginalità della gestione commerciale dell'Associazione rispetto alla gestione ordinaria legata all'attività istituzionale e per la sostanziale mancanza di partecipazione a gare di appalto.</p>	
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	<p>Articolo 640 codice penale</p> <p><b>Truffa</b></p> <p>Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:</p> <p>1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</p> <p>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>2-bis) se il fatto è commesso in presenza di un'altra circostanza aggravante.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza</p>	<p>L'ipotesi di reato di cui all'art. 640 comma 2, n.1. codice penale si può configurare, ad esempio, nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact pongano volutamente in essere comportamenti ingannevoli, artifizii o raggiri nei confronti di un ente pubblico al fine di indurlo in errore dal quale l'Associazione tragga un vantaggio e da tale condotta consegua un danno per l'ente pubblico derivante da un atto di disposizione patrimoniale posto in essere da parte di quest'ultimo.</p>	Rischio potenziale medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		aggravante.		
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Articolo 640-bis codice penale <b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.	Tale ipotesi di reato si potrebbe configurare nel caso in cui la truffa definita al punto precedente fosse posta in essere dai soggetti che operano per Assifact per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.	Rischio potenziale medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Articolo 640-ter codice penale <b>Frode informatica</b> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.	Tale ipotesi di reato si può, ad esempio, configurare nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, alterando o violando il sistema informatico della Pubblica Amministrazione, ottengano per l'Associazione un ingiusto profitto (es. acquisizione di notizie riservate, modifica dell'importo del finanziamento ricevuto) a danno di terzi.	Rischio potenziale medio-basso
Articolo 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o</i>	Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 299). - Conversione in legge, con	L'attività associativa non presenta ambiti di contatto	Rischio potenziale basso e improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<i>dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	<p>modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.</p> <p>Articolo 2</p> <p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p>	<p>con il settore agricolo. È pertanto improbabile che tale reato possa essere commesso dai soggetti operanti per l'Associazione nell'ambito del proprio incarico e/o comunque compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione.</p>	
<b>Articolo 24-bis</b>	<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p>	<p>Articolo 491-bis codice penale</p> <p><b>Documenti informatici</b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 476 codice penale</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-<i>quater</i> e 615-<i>quinqües</i> del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-<i>bis</i> e 640-<i>quinqües</i> del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p><b><i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i></b></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.</p>	<p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-<i>bis</i> codice penale</p> <p><b><i>Documenti informatici</i></b></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 477 codice penale</p> <p><b><i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i></b></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 478 codice penale <b>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 479 codice penale <b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</b> Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		nell'articolo 476.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 480 codice penale <b>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</b> Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.</p> <p>Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico,</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 481 codice penale <b>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</b> Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51,00 a 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.</p>	<p>Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è soggetto esercente un servizio di pubblica utilità,</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente</p>	<p>In ambito associativo, tale ipotesi di reato può configurarsi in caso di produzione falsa o di</p>	Rischio potenziale medio





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 482 codice penale <b>Falsità materiale commessa dal privato</b> Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p>	<p>alterazione di un atto vero, nonché nei casi di contraffazione o alterazione da parte del personale operante per Assifact di certificati o autorizzazioni amministrative, o, infine, nei casi di simulazione di un atto inesistente o di produzione di una copia difforme dall'originale.</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 483 codice penale <b>Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico</b> Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.</p>	<p>Tale ipotesi di reato può configurarsi in ambito associativo nell'ipotesi, ad esempio, di falsa dichiarazione, da parte di soggetti operanti per Assifact, in atti pubblici destinati a provare la verità (ad es. nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata ad una richiesta di patrocinio a un ente pubblico).</p>	Rischio potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p> <p>Articolo 484 codice penale <b>Falsità in registri e notificazioni</b> Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità</p>	<p>Assifact in linea generale non è soggetta a obblighi di notificazione all'Autorità di pubblica sicurezza.</p>	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 485 codice penale <b>Falsità in scrittura privata</b> ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7		-
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 486 codice penale <b>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato</b> ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7	-	-
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 487 codice penale <b>Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico</b> Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.	Tale ipotesi di reato non può configurarsi in quanto l'Associazione non è destinataria di un potere pubblico autoritativo che le attribuisce un potere certificativo.  Pertanto, Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 488 codice penale <b>Altre falsità in foglio firmato in bianco.</b> <b>Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali</b> Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.	Tale reato può configurarsi nell'ipotesi in cui un soggetto operante per Assifact commetta una falsità su un foglio firmato in bianco e sia del tutto sfornito del diritto di compilare tale foglio.	Rischio potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 489 codice penale <b>Uso di atto falso</b> Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.	Tale reato può ad esempio configurarsi in ambito associativo nel caso di utilizzo di un atto falso (ad esempio un titolo di credito), pur non avendo materialmente falsificato o concorso nella falsità di tale atto.	Rischio potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 490 codice penale <b>Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri</b> Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,	Tale reato può configurarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un soggetto operante per Assifact ponga in essere, a vantaggio o nell'interesse dell'Associazione, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento di certificazioni amministrative o di una cambiale o di un titolo di credito	Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.	trasmissibile.	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 492 codice penale <b>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</b> Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.		Rischio potenziale medio
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 491-bis codice penale <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.  Articolo 493 codice penale <b>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</b> Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.		Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 615-ter codice penale <b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema	Tale reato di accesso abusivo ad un sistema informatico potrebbe astrattamente configurarsi	Rischio potenziale medio



# ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>	<p>nell'ipotesi in cui i soggetti operanti per Assifact, commettano una "violazione di domicilio informatico", introducendosi in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, ad esempio allo scopo di entrare in possesso di dati e informazioni.</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 615-<i>quater</i> codice penale</p> <p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164,00.</p>	<p>In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui un soggetto operante per conto dell'Associazione abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici parole chiave o altri mezzi per l'accesso a sistemi informativi protetti</p>	<p>Rischio potenziale medio</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- <i>quater</i> .	da misure di sicurezza o fornisca istruzioni a tale fine	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 615- <i>quiquies</i> codice penale <b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00.	In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe ad esempio configurarsi nel caso in cui un soggetto operante per conto dell'Associazione, con lo specifico scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, riproduca o, in ogni caso, diffonda attraverso una delle modalità di condotta previste dal reato un programma virus.	Rischio potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	Articolo 617- <i>quater</i> codice penale <b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.	In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui un soggetto operante per conto dell'Associazione intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi avvalendosi di appositi dispositivi tecnici o software, ovvero impedisca o interrompa le medesime (es. rallenti le comunicazioni mediante	Rischio potenziale medio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <p>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p> <p>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>impiego di virus informatici).</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 617-<i>quiquies</i> codice penale <b>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p> <p>Art. 617-<i>bis</i> codice penale <b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche</b> Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [266-268, 2953 c.p.p.; 89, 90 att. c.p.p., 226 coord. c.p.p.], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni [623-bis]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale</p>	<p>Il reato in esame potrebbe ad esempio configurarsi in ambito associativo qualora un soggetto operante per conto di Assifact installasse illegittimamente qualsivoglia apparecchiatura volta a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici riconducibili all'Associazione. Il reato in esame estende la punibilità dei fatti contemplati nell'art. 617-bis codice penale, qualora si riferiscano a comunicazioni informatiche o telematiche.</p>	<p>Rischio potenziale medio basso</p>





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		[357] nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-bis codice penale <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Articolo 635 codice penale <b>Danneggiamento</b> Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Omissis Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui un soggetto operante per conto dell'Associazione danneggi informazioni, dati o programmi informatici di terzi mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli ovvero nel caso in cui le condotte di cui sopra siano commesse dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione o aggiornamento di propria competenza.	Rischio potenziale medio basso
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-ter codice penale <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica</b></p>	In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui un	Rischio potenziale medio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p><b>utilità</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale <b>Danneggiamento</b> Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona, o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. <b>Omissis</b> Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>soggetto operante per conto dell'Associazione ponesse in essere qualsivoglia condotta di aggressione fisica (materiale) di beni informatici. La norma prevede sia l'ipotesi di delitto di attentato (primo comma), sia l'ipotesi in cui, a esito del fatto tipico, si realizzi l'evento di danno al bene informatico in questione (secondo comma).</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-quater codice penale <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi,</p>	<p>In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi ad esempio nel caso in cui un soggetto operante per conto dell'Associazione, danneggi programmi</p>	<p>Rischio potenziale medio basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale <b>Danneggiamento</b> Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona, o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Omissis</p> <p>Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p>aziendali o sistemi informatici o telematici di terzi mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli ovvero nel caso in cui le condotte di cui sopra siano commesse dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione o aggiornamento di propria competenza.</p>	
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 635-<i>quiquies</i> codice penale <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b> Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di</p>	<p>In ambito associativo, questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il reato di cui all'art. 635-<i>quater</i> c.p. sia commesso al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.</p>	<p>Rischio potenziale medio basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>operatore del sistema, la pena è aumentata.</p> <p>Articolo 635 codice penale <b>Danneggiamento</b> Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona, o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p><i>Omissis</i> Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>		
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Articolo 640-<i>quiquies</i> codice penale <b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro.</p>	<p>Il reato in esame punisce la condotta del certificatore di firma elettronica il quale violi gli obblighi di legge indicati dalla norma (art. 32 Codice dell'amministrazione digitale) e non è dunque applicabile all'Associazione la quale non svolge tale tipologia di attività.</p>	Non applicabile
Articolo 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	<p>Art.1 del DL 21 settembre 2019, n. 105 "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" <b>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</b> ... 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o</p>	<p>Tali fattispecie di reato sono applicabili solo ai soggetti inclusi nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" quale definito e disciplinato da detta nuova normativa</p>	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.		
Articolo 24-ter	<b>Delitti di criminalità organizzata</b> 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Art. 416 codice penale <b>Associazione per delinquere</b> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore	Il reato di cui all'art. 416 c.p. si potrebbe configurare ad esempio nel caso di associazione di tre o più persone con lo scopo di definire un disegno criminoso, con o senza ricorso ad azioni intimidatorie, finalizzate alla coercizione della volontà altrui, con lo scopo di commettere uno o più delitti legati ad una o più aree di attività tra quelle svolte dall'Associazione.	Rischio potenziale medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.		
Articolo 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	<p>Art. 416-bis codice penale <b>Associazione di tipo mafioso anche straniera</b> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono</p>	<p>Il reato in esame, complementare rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p. al quale si rimanda quanto alla declinazione in ambito associativo, è volto a prevenire specificamente il fenomeno mafioso. Tale sodalizio non si pone necessariamente quale obiettivo la perpetrazione di una pluralità di fatti penalmente rilevanti, ma è spesso costituita al mero fine di acquisire un potere fondato sull'intimidazione derivante dalla cattiva fama che ne caratterizza le azioni in un determinato contesto ambientale. In giurisprudenza, è stata elaborata – accanto al partecipe (concorrente necessario) – la figura del “concorrente esterno”, ovvero il soggetto che, seppur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario apporto causalmente rilevante per la conservazione o il</p>	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	rafforzamento della capacità operativa dell'associazione di tipo mafioso.	
Articolo 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 416-ter codice penale <b>Scambio elettorale politico-mafioso</b> Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.	Il reato in esame, connesso alla fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., è posto a tutela dell'ordine pubblico contro qualsivoglia connubio tra politica e mafia ed è volto altresì alla tutela della libertà dell'esercizio del voto. Il testo vigente della norma attribuisce rilievo altresì all'adesione al patto operata da intermediari del candidato.	Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 630 codice penale <b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b> Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona		Rischio potenziale basso - improbabile





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>		
Articolo 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	<p>Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309</p> <p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria</p>		Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		intende riferito al presente articolo.		
Articolo 24-ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 407 codice di procedura penale <b>Termini di durata massima delle indagini preliminari</b> 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati:  5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;		Rischio potenziale basso
Articolo 25	<b><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i></b> <sup>1</sup> . In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e	Articolo 314 codice penale comma 1 <b>Peculato</b>  Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis].	Il peculato è un reato proprio, in quanto, ai fini della sua integrazione, occorre che il soggetto attivo rivesta una determinata qualifica o status, specificati tassativamente nella norma incriminatrice (nel reato in esame, le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Tale ipotesi di reato, tendenzialmente, non può dunque configurarsi in ambito associativo, in quanto Assifact non svolge ruoli o incarichi pubblici e non è destinataria di alcun potere pubblico autoritativo. Assifact e i suoi dipendenti non operano, quindi, mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.</p>		<p>Pubblico. Occorre tuttavia considerare che il peculato è qualificabile, in particolare, quale "reato proprio non esclusivo" e, dunque, in sintesi, può essere commesso materialmente anche da un soggetto estraneo – ossia privo della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio – in accordo (ossia in concorso) con i soggetti pubblici indicati nella norma. Ai fini della configurabilità del reato di peculato a carico di un soggetto estraneo, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, occorre tuttavia che costui abbia consapevolezza piena della qualifica rivestita dai suddetti soggetti (in tal caso si applicherà l'art. 117 c.p.). In caso contrario, il soggetto estraneo risponderà del reato comune di appropriazione indebita anziché di peculato. Alla luce di quanto sopra, è dunque opportuno includere tale fattispecie tra i reati potenzialmente rilevanti.</p>	
<b>Articolo 25</b>	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	<p>Articolo 316 codice penale <b><i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i></b> Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o</p>	<p>Le medesime considerazioni svolte per il reato di peculato ex art. 314 c.p. valgono anche per</p>	<p>Rischio potenziale basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; 3812a, 4 c.p.p.]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	la minor grave fattispecie incriminatrice di cui all'art. 316 c.p.	
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 317 codice penale <b>Concussione</b> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere i soggetti che operano per Assifact a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovutegli. Si tratta di un'ipotesi di reato non applicabile in quanto trattasi di reato proprio nel quale il soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio.	Non applicabile
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 318 codice penale <b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b> Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Tale ipotesi di reato, che sanziona sia il corrotto che il corruttore, si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli (anche se non accettate) per compire atti del suo ufficio (es. velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza),	Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			determinando un vantaggio per l'Associazione.	
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 319 codice penale <b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact propongano, consegnino o promettano ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità non dovutagli (anche se non accettate) per omettere o ritardare atti del suo ufficio (es. rinvio di un accertamento fiscale, ovvero la non menzione nel relativo verbale delle riscontrate irregolarità), determinando un vantaggio per l'Associazione.	Rischio potenziale medio
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 319-bis codice penale <b>Circostanze aggravanti</b> La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.		Rischio potenziale medio
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 319-ter codice penale <b>Corruzione in atti giudiziari</b> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Tale ipotesi di reato si può configurare ad esempio nel caso in cui Assifact sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere per essa la migliore sentenza possibile, i soggetti che operano per Assifact corrompano un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario).	Rischio potenziale medio
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Art. 319-quater codice penale <b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b>	Tale ipotesi prevede la punibilità sia per il soggetto	Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<i>d'ufficio.</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	pubblico che induce (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) sia per il soggetto indotto.	
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 320 codice penale <b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</b> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.		Rischio potenziale medio
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 321 codice penale <b>Pene per il corruttore</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.		Rischio potenziale medio
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	Articolo 322 codice penale <b>Istigazione alla corruzione</b> Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti la proposta illecitamente avanzatagli.	Rischio potenziale medio





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>		
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	<p>Articolo 322-bis codice penale</p> <p><b><i>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></b></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori</p>	<p>Tali ipotesi di reato si configurano negli stessi casi già sopra definiti, ove però la controparte del reato sia identificabile fra i membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee, funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri.</p>	<p>Rischio potenziale medio</p>

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</i>	<p>Art. 323 codice penale</p> <p><b>Abuso di ufficio</b></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,</p>	<p>Trattasi di reato proprio il cui soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Tale norma</p>	<p>Rischio potenziale basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	<p>incriminatrice non è dunque applicabile all'Associazione in quanto la stessa non svolge ruoli o incarichi pubblici e non è destinataria di alcun potere pubblico autoritativo.</p> <p>Assifact e i suoi dipendenti non operano mai in qualità di pubblico ufficiale né di soggetto incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico.</p> <p>Occorre tuttavia considerare che l'abuso d'ufficio è qualificabile quale reato proprio non esclusivo (si richiama al riguardo quanto evidenziato per il reato di peculato) ed è quindi opportuno includere tale fattispecie tra i reati potenzialmente rilevanti.</p>	
Articolo 25	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.</i>	<p>Art. 346-bis codice penale</p> <p><b>Traffico di influenze illecite</b></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p>	<p>La fattispecie non attiene al compimento dei reati di corruzione propria e in atti giudiziari, quanto piuttosto alle condotte che sono preliminari al compimento di tali reati, in relazione ad un'attività di mediazione e favoreggiamento.</p>	Rischio potenziale medio



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.		
Articolo 25-bis	<b><i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></b> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a	Articolo 453 codice penale <b><i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i></b> È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516,00 a euro 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto		Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	trecento quote. f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.		
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 454 codice penale <b>Alterazione di monete</b> Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 455 codice penale <b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b> Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 457 codice penale <b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b> Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 459 codice penale <b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in</b>		Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<b><i>circolazione di valori di bollo falsificati</i></b> Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 460 codice penale <b><i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i></b> Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 a euro 1.032,00.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 461 codice penale <b><i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i></b> Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 464 codice penale <b><i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i></b> Chiunque, non essendo concorso nella		Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 473 codice penale <b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</b> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		Rischio potenziale basso - improbabile
Articolo 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Articolo 474 codice penale <b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o		Rischio potenziale basso - improbabile





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
Articolo 25-bis.1	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.	Art. 513 codice penale <b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 513-bis codice penale <b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.		Rischio potenziale improbabile -assente
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 514 codice penale <b>Frodi contro le industrie nazionali</b> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .		Rischio potenziale improbabile -assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.		
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 515 codice penale <b>Frode nell'esercizio del commercio</b> Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.		Rischio potenziale improbabile -assente
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 516 codice penale <b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.		Rischio potenziale improbabile -assente
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 517 codice penale <b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Art. 517-ter codice penale <b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>		
Articolo 25-bis.1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	<p>Art. 517-quater codice penale</p> <p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b></p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>		Rischio potenziale improbabile -assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-ter	<p><b>Reati societari</b></p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>c) [LETTERA ABROGATA;]</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del</p>	<p>Articolo 2621 codice civile</p> <p><b>False comunicazioni sociali</b></p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.</p>	<p>Non applicabile</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo			



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2; s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.			
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Art. 2621-bis <b>Fatti di lieve entità</b>  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2622 codice civile <b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>societari, i sindaci e i liquidatori, di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. i.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2623 codice civile</p> <p><b>Falso in prospetto</b></p> <p><i>Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262</i></p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2624 codice civile</p> <p><b>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni</b></p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione	Non applicabile





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<b>delle società di revisione</b> <i>Abrogato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39</i>	soggettivo dei reati in esame.	
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2625 codice civile <b>Impedito controllo</b> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.  Se pure la fattispecie è configurabile nell'ambito associativo, tale tipologia di controllo non è attribuita per legge agli Associati, essendo Assifact un'associazione non riconosciuta e pertanto non è penalmente rilevante ai fini 231. Ciò non toglie l'opportunità di definire procedure e presidi di controllo ai fini di prevenire questa ipotesi di condotta.  Si evidenzia che non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte dell'Associato. Inoltre, la condotta è rilevante solo se cagiona danno all'Associato.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2626 codice civile <b>Indebita restituzione dei conferimenti</b> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2627 codice civile <b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</b> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2628 codice civile <b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2629 codice civile <b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2629-bis codice civile <b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Articolo 2391 codice civile <b>Interessi degli amministratori</b> L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma.</p> <p>In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2632 codice civile</p> <p><b>Formazione fittizia del capitale</b></p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2633 codice civile</p> <p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b></p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Articolo 2636 codice civile</p> <p><b>Illecita influenza sull'assemblea</b></p>	Tale fattispecie potrebbe astrattamente configurarsi	Rischio potenziale medio basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	qualora i soggetti che operano in nome o per conto di Assifact o sotto il controllo di Assifact o che sono in contatto con Assifact ponessero in essere operazioni e condotte che artificiosamente consentissero di alterare la formazione delle maggioranze assembleari (es. firme false della presenza in assemblea, errata ripartizione delle quote dei voti, ecc.) rendendo così possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto associativo.	
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2637 codice civile <b>Aggiotaggio</b> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Tale fattispecie potrebbe astrattamente configurarsi qualora i soggetti che operano in nome o per conto di Assifact o sotto il controllo di Assifact o che sono in contatto con Assifact ponessero in essere operazioni e condotte idonee a provocare una effettiva e significativa alterazione del prezzo di azioni, obbligazioni, titoli negoziabili.	Rischio potenziale medio
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	Articolo 2638 codice civile <b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità	L'Associazione è esclusa dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame.	Non applicabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>		
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Art. 2635 codice civile <b>Corruzione tra privati</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società <b>o enti privati</b> che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non</p>	<p>La riformulazione dell'art. 2635 ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 include l'Associazione dall'ambito di applicazione soggettivo dei reati in esame. Infatti si parla non solo di società</p>	<p>Rischio potenziale medio</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.</p>	<p>ma anche di <b>enti privati</b>, intendendosi anche quelli non societari e privi di personalità giuridica.</p> <p>Tale fattispecie può configurarsi quando i soggetti apicali o con funzioni comunque direttive di Assifact mettono in atto condotte in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o obblighi di fedeltà a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità (anche se non accettate), procurando un vantaggio indebito all'Associazione.</p> <p>(Ad esempio un soggetto operante per Assifact elargisce somme di denaro ad un soggetto apicale di una società fornitrice al fine di acquistare beni o servizi a prezzi ribassati rispetto a quelli normalmente praticati dalla società fornitrice, con conseguente danno per quest'ultima)</p>	
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>Art. 2635-bis <b>Istigazione alla corruzione tra privati</b></p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in</p>	<p>Il reato di istigazione alla corruzione tra privati potrebbe, in via astratta, configurarsi nel caso in cui un soggetto operante per Assifact offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a favore dei sopra descritti soggetti della</p>	Rischio potenziale medio





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>3. Si procede a querela della persona offesa</p>	<p>società o ente contraente, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate da tali soggetti.</p>	
Articolo 25-ter	<i>Reati societari</i>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2023, n. 19 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.</p> <p><b>Art. 54 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</b></p> <p>1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p> <p><b>Art. 29 - Certificato preliminare</b></p> <p>1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della</p>	<p>Assifact non è riconducibile alle definizioni dell'ambito applicativo della normativa che richiamano, oltre alle società di capitali e altre tipologie societarie, enti non societari che comunque esercitano un'attività di impresa, e risultino iscritti in un registro delle imprese</p>	<p>Non applicabile</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>fusione.</p> <p>2. Alla richiesta sono allegati: a) il progetto di fusione transfrontaliera; b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto; c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori; d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute; e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata; f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3; g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta; h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f); i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.</p>		
Articolo 25- quater	<p><b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione</p>	<p>Articolo 270-<i>bis</i> codice penale</p> <p><b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	<p>Le ipotesi di cui all'art. 25- quater del Decreto riguardano i reati politici, ovvero contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i</p>	<p>Rischio potenziale improbabile - Assente</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	<p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>loro rappresentanti.</p>	
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Art. 270 bis 1 codice penale <b>Circostanze aggravanti e attenuanti</b></p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne</p>		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-ter codice penale <b>Assistenza agli associati</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 270-quater codice penale <b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b></p>		Rischio potenziale improbabile - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.		
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270-quinquies codice penale <b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</b> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.		Rischio potenziale improbabile - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Art. 270-quinquies 1 codice penale <b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</b>  Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<i>bis</i> e 270- <i>quater</i> .1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.		
Articolo 25- <i>quater</i>	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Art. 270- <i>quinquies</i> 2 codice penale <b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</b>  Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25- <i>quater</i>	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 270- <i>sexies</i> codice penale <b>Condotte con finalità di terrorismo</b> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.		Rischio potenziale improbabile - Assente
Articolo 25- <i>quater</i>	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Art. 270- <i>septies</i> codice penale <b>Confisca</b>		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	Articolo 280 codice penale <b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		Rischio potenziale improbabile - Assente





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 280-bis codice penale <b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 289-bis codice penale <b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>		
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 302 codice penale <b><i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</i></b></p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente
Articolo 25- quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 <b><i>Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica</i></b></p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-quater	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	<p>Articolo 2 <b>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999</b></p> <p>Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre: Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe; Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État Partie qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe visée à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui en notifie le depositaire; Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie à un traité énuméré dans l'annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article. Commet également une infraction quiconque tente</p>	<p>Il richiamo operato dall'art. 25-quater, comma 4, del Decreto a tale Convenzione tende ad evitare possibili vuoti normativi. Tale Convenzione è, difatti, finalizzata a promuovere la cooperazione internazionale per la repressione delle condotte di raccolta fondi e di finanziamenti sotto qualsiasi forma, destinati in generale ad atti di terrorismo o relativi ad ambiti e modalità di esecuzione a maggior rischio, oggetto di trattati internazionali.</p>	Rischio potenziale improbabile - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p> <p>Commet également une infraction quiconque:</p> <p>Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article;</p> <p>Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;</p> <p>Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert.</p> <p>Ce concours doit être délibéré et doit;</p> <p>Soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;</p> <p>Soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.</p>		
<b>Articolo 25-quater.1</b>	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>Articolo 583-bis codice penale</p> <p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p>		Rischio potenziale improbabile - Assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <p>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</p> <p>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>		
<b>Articolo 25- quinquies</b>	<p><b><i>Delitti contro la personalità individuale</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. 1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non</p>	<p>Articolo 600 codice penale</p> <p><b><i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i></b></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.			
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600-bis codice penale <b>Prostituzione minorile</b> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:  1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;  2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 600-ter codice penale <b>Pornografia minorile</b> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>		
Articolo 25- quinqüies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-<i>quater</i> codice penale</p> <p><b>Detenzione di materiale pornografico</b></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25- quinqüies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-<i>quater-1</i> codice penale</p> <p><b>Pornografia virtuale</b></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale</p>		Rischio potenziale improbabile - assente





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 600-<i>quiquies</i> codice penale <b>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.</p>		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Articolo 601 codice penale <b>Tratta di persone</b> È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti</p>		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Articolo 602 codice penale <b>Acquisto e alienazione di schiavi</b> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.		Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Art. 603-bis codice penale <b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque		Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro</p>		
Articolo 25- quiquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	<p>Art. 609 undecies codice penale</p> <p><b>Adescamento di minorenni</b></p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>		Rischio potenziale improbabile - assente
<b>Articolo 25-sexies</b>	<p><b>Abusi di mercato</b></p> <p>1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>	<p>Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p> <p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni <b>3chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione</b> della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo</p>	Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014, per informazione privilegiata s'intende un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	<p>dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero <b>dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione</b>, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>	<p>o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>A livello associativo, i soggetti operanti per Assifact potrebbero essere nelle condizioni di venire a conoscenza di informazioni privilegiate ma appare effettivamente difficile che da tale circostanza possa effettivamente generarsi l'integrazione della fattispecie di reato in oggetto.</p>	
Articolo 25-	<i>Abusi di mercato</i>	Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.	In ordine alla	Rischio potenziale



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
sexies		<p>58 <b>Manipolazione del mercato</b></p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del</p>	<p>manipolazione del mercato, tale fattispecie di reato potrebbe ad esempio essere attuata mediante la diffusione di notizie, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari e il porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.</p> <p>Esemplificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-operazioni di compravendita false o fuorvianti, operazioni di compravendita che fissano il prezzo a livelli anomali e artificiali, operazioni di compravendita che utilizzano artifici, inganni o espedienti e, infine, artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</li></ul> <p>A livello associativo, seppur i soggetti operanti per Assifact potrebbero essere nelle condizioni di porre in essere le condotte tipiche previste nella norma incriminatrice, l'integrazione della fattispecie di</p>	basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).	manipolazione del mercato pare improbabile.	
<b>Articolo 25-septies</b>	<p><b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b></p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non</p>	<p>Articolo 589 codice penale <b>Omicidio colposo</b> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p> <p><i>Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i> <b>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</b> <i>1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:</i></p> <p><i>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</i> <i>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</i> <i>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto se la violazione è commessa:</i> <i>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</i> <i>b) in aziende in cui si svolgono attività che</i></p>	<p>Il reato in esame è configurabile ogniqualvolta un soggetto, nel tenere un comportamento lecito, ponga in essere, per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, ordini o discipline un atto da cui derivi (quale conseguenza non voluta) la morte di una persona.</p> <p>In ambito associativo, il reato di cui all'art. 589 codice penale si potrebbe configurare in caso di mancato ottemperamento da parte dei soggetti preposti agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento alla quale si rinvia integralmente (art. 19 D. Lgs. 81/2008). A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;</li> <li>- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme</li> </ul>	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	superiore a sei mesi.	<i>espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</i>	<p>vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li><li>- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</li><li>- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in</li></ul>	





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
			<p>relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.</p> <p>Si evidenzia che l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 disciplina le caratteristiche che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono presentare al fine di prevenire al meglio i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto.</p>	
Articolo 25-septies	<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<p>Articolo 590 codice penale <b>Lesioni personali colpose</b> Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123,00 euro a 619,00 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309,00 a 1.239,00 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la</p>	<p>In ambito associativo, il reato di cui all'art. 590 codice penale si potrebbe a propria volta configurare in caso di mancato ottemperamento da parte dei soggetti preposti agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento alla quale si rinvia integralmente (art. 19 D. Lgs. 81/2008). Si richiamano al riguardo gli esempi di condotte da adottare descritti per la fattispecie di omicidio colposo di cui sopra. Si evidenzia inoltre che, ai fini dell'art. 590 codice penale, per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta</p>	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo, mentre per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.	
Articolo 25-octies	<b><i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></b> 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	Articolo 648 codice penale <b><i>Ricettazione</i></b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.	La fattispecie può configurarsi in ambito associativo, ad esempio, nell'ipotesi di acquisto a prezzo notevolmente sotto il valore di mercato di personal computer, telefoni cellulari o altri prodotti provenienti da furto.	Rischio potenziale medio - basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.		
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Articolo 648-bis codice penale <b>Riciclaggio</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	La fattispecie può realizzarsi in ambito associativo, ad esempio, nell'ipotesi in cui un soggetto operante per Assifact acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da delitto ovvero si intrometta per farle ricevere, acquistare od occultare, procurando un vantaggio ad Assifact.	Rischio potenziale medio - basso
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Articolo 648-ter codice penale <b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Il reato in esame potrebbe astrattamente realizzarsi in ambito associativo qualora un soggetto operante per Assifact impiegasse capitali, beni o altre utilità illeciti mediante qualsivoglia condotta dissimulativa volta in ogni caso a ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa del bene.	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	<p>Articolo 648-ter.1 codice penale <b>Autoriciclaggio</b></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Tale fattispecie di reato si può configurare ad esempio qualora un soggetto operante per conto dell'Associazione, il quale abbia commesso il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 c.p., successivamente impieghi, sostituisca o trasferisca i proventi illeciti di tale reato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.	Rischio potenziale basso
Art. 25-octies.1	<p><b><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la</p>	<p>Art. 493-ter <b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b></p> <p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di</p>	Il reato in esame potrebbe concretizzarsi nel momento in cui un soggetto operante per Assifact si avvallesse di carte di credito o di pagamento di cui egli stesso o Assifact non siano i titolari ovvero per le quali carte abbia operato una	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p><u>2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote".</u></p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, <del>e</del> <u>2 e 2-bis</u> si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>	<p>falsificazione, al fine di trarne profitto, nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione.</p> <p>Il reato può configurarsi anche in assenza di strumenti "materiali" di pagamento, estendendosi a tutti gli strumenti diversi dal contante, inclusi quelli immateriali quali mezzi di scambio digitale e valute virtuali.</p>	
	<p><i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti <u>e trasferimento fraudolento di valori</u></i></p>	<p>Art. 493-quater. <b><i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per</p>	<p>Tale ipotesi di reato si può, ad esempio, configurare nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, dolosamente pongono in essere condotte finalizzate a commettere i reati riguardanti mezzi di pagamento diversi dai contanti.</p> <p>Ad esempio, procurandosi dispositivi informatici o applicativi in grado di</p>	<p>Rischio potenziale basso</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>	<p>movimentare indebitamente somme di denaro a favore dell'Associazione.</p>	
	<u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</u>	<p><u>Articolo 512-bis codice penale, Trasferimento fraudolento di valori</u>  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>	<p><u>Tale ipotesi di reato richiama espressamente altre fattispecie già analizzate precedentemente (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, contrabbando, ecc.), a cui fra l'altro era stato assegnato livello di rischio medio-basso, basso o improbabile. Valgono per questa fattispecie le stesse riflessioni.</u></p>	<u>Rischio potenziale medio-basso</u>
	<u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</u>	<p><u>Articolo 640-ter codice penale Frode informatica</u>  Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione</p>	<p>Tale ipotesi di reato si può, ad esempio, configurare nel caso in cui i soggetti che operano per Assifact, alterando o violando il sistema informatico di un ente creditizio, ottengano per l'Associazione un ingiusto profitto (es.</p>	Rischio potenziale medio-basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto <b>produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</b> o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>	<p>trasferimenti di fondi) a danno di terzi.</p>	
<b>Articolo 25 novies</b>	<p><b><i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>	<p>Art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1, lettera a bis comma 3</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>... a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, <b>un'opera dell'ingegno</b> protetta, o parte di essa;</p> <p>...</p> <p>La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>	<p>Tale fattispecie di reato si potrebbe ad esempio configurare qualora un soggetto operante per conto dell'Associazione metta a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.</p>	<p>Rischio potenziale medio</p>





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-bis legge 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, <b>programmi per elaboratore</b> o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il <b>contenuto di una banca di dati</b> in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità</p>	<p>Tale fattispecie di reato si potrebbe ad esempio configurare qualora un soggetto operante per conto dell'Associazione installi software "piratati" e quindi senza licenza, ovvero acquisisca e utilizzi strumenti informatici privi di licenza d'uso.</p>	Rischio potenziale medio
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633</p> <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, <b>un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico</b>, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi</p>	<p>Tale fattispecie di reato si potrebbe ad esempio configurare qualora un soggetto operante per conto dell'Associazione metta a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.</p>	Rischio potenziale medio - basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>o videogrammi di <b>opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate</b> o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di <b>opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali</b>, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, <b>videocassette, musicassette</b>, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di <b>opere musicali, cinematografiche o audiovisive</b> o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale (6);</p> <p>e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>		
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-septies legge 22 aprile 1941, n. 633 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>		Rischio potenziale improbabile
Articolo 25 novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.</i>	<p>Art. 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso</p>		Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>pubblico e privato <b>apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive</b> ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>		
<b>Articolo 25 decies</b>	<p><b><i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p>	<p>377-bis codice penale <b><i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>La fattispecie può configurarsi quando Assifact sia coinvolta, direttamente o indirettamente, in un processo penale e i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione pongano in essere condotte inopportune (con violenza o minaccia o promessa di utilità) nei confronti dei testimoni o degli imputati per indurli a rendere false dichiarazioni.</p>	<p>Rischio potenziale medio - basso</p>
<b>Articolo 25 undecies</b>	<p><b><i>Reati ambientali</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da</p>	<p>Art. 452-bis. codice penale <b><i>Inquinamento ambientale</i></b></p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo</p>	<p>Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).</p>	<p>Rischio potenziale improbabile - assente</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>duecento a cinquecento quote;</p> <p>d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b) per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p>	<p>paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata <u>da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</u></p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>c) per i reati di cui all'articolo 257:</p> <p>1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di</p>			





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;</p> <p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,</p>			



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.			
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	Art. 452- quater. <b>Disastro ambientale</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata <u>da un terzo alla metà</u> .	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	Art. 452-quinquies <b>Delitti colposi contro l'ambiente</b> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo	produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 452-sexies <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito Articolo 25-undecies con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 452-octies <b>Circostanze aggravanti</b> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 727-bis. <b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 733-bis. <b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</b></p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>ART. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle</p>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>...</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>...</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>...</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute</p>	<p>produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).</p>	



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>ART. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</b></p> <p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (1) a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui</p>	Il reato in esame riguarda la gestione di rifiuti non autorizzata. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente sussistere ad esempio nel caso in cui l'Associazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca ingenti quantitativi di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni di legge previste al riguardo.	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>ART. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Bonifica dei siti</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p>Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari, sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).</p>	<p>Rischio potenziale improbabile - assente</p>
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>ART. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b></p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri</p>	<p>Commette il reato in oggetto chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e/o</p>	<p>Rischio potenziale improbabile o assente</p>





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	fisiche dei rifiuti indicate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti stessi.	
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	ART. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Traffico illecito di rifiuti</b>  1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	Il reato in esame riguarda le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente sussistere ad esempio nel caso in cui l'Associazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	[ART. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</b> 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del	Il reato in esame riguarda le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente sussistere ad esempio nel caso in cui l'Associazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>medesimo codice.</p> <p>4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.]</p> <p>Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Vedi l'articolo 452-quaterdecies codice penale</p>		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 <b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b> ...</p> <p>6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice</p>	<p>Il reato in esame riguarda sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al quale partecipano, a seconda dei casi in via obbligatoria o volontaria, i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (ad es. commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio e trasportatori).</p>	<p>Rischio potenziale improbabile - assente</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p>Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p><b>Sanzioni</b></p> <p>...</p> <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p>La norma punisce l'emanazione di emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, nel caso in cui siano superati altresì i valori limite di qualità dell'aria previsti dalle leggi vigenti in materia.</p>	<p>Rischio potenziale improbabile - assente</p>
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<p><b>LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150</b></p> <p><b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di</b></p>		<p>Rischio potenziale improbabile - assente</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<b>esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</b>  Art.1 sostituito dall'art. 1, d.lg 18 maggio 2001, n. 275		
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<b>LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150</b> <b>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</b>  Art. 3-bis.  1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.	I reati in oggetto riguardano in via generale l'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti.	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<b>LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549</b> <b>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</b> <b>Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle</b>	Nell'ambito della propria attività, l'Associazione non utilizza, manipola o viene a contatto con macchinari,	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<b>sostanze lesive</b>  6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	sostanze chimiche o processi che possono produrre compromissione o deterioramento dell'ambiente in tutte le sue espressioni (aria, acqua, suolo, flora e fauna).	
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<b>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202</b> <b>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</b>  Art. 8 – Inquinamento doloso  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.  2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.	Gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo in oggetto sanzionano in via generale i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che con dolo o colpa scarichino abusivamente in mare idrocarburi o sostanze liquide nocivi e trasportate senza ordine e distinzione, fatte salve le deroghe previste.	Rischio potenziale improbabile - assente
Articolo 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>	<b>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202</b> <b>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni</b>  Art. 9- Sanzioni  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il	Vedi punto che precede	Rischio potenziale improbabile - assente



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p>		
Articolo 25 duodecies	<p><b><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></b></p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b></p> <p>...</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti apicali che operano per Assifact assumano in ambito associativo personale straniero con documentazione non in regola con le previsioni normative</p>	<p>Rischio potenziale medio - basso</p>
Articolo 25 duodecies	<p><b><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></b></p>	<p>Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)</b></p> <p>...</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti apicali che operano per Assifact</p>	<p>Rischio potenziale basso - improbabile</p>



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>...</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito</p>	<p>organizzino, dirigano finanziario o siano altrimenti coinvolti, per vantaggio associativo, nell'ingresso illegale di persone straniere in Italia</p> <p>ovvero nel caso in cui</p> <p>i soggetti apicali che operano per Assifact siano coinvolti, per vantaggio associativo, nella permanenza in Italia di persone straniere entrate illegalmente in Italia.</p>	





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
Art. 25-terdecies	<b>Razzismo e xenofobia</b> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Art. 3 comma 3-bis legge 13 ottobre 1975, n. 654 ( <b>Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966</b> ) 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.  Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lett. C), del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Vedi l'articolo 604-bis del codice penale	Tale ipotesi di reato si potrebbe ad esempio configurare nel caso in cui i soggetti che operano in nome e per conto di Assifact pongano in essere, per vantaggio associativo, comportamenti, iniziative o campagne di comunicazione che abbiano finalità xenofobe e razziste.	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-quaterdecies	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b> 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente	Art. 1. L.401/1989 <b>Frode in competizioni sportive</b> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa	Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Associazione non partecipa, né organizza né sponsorizza attività sportive. È pertanto improbabile che tale reato possa essere commesso dai soggetti operanti per l'Associazione nell'ambito del proprio incarico e/o comunque compiuto nell'interesse e a vantaggio	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.	dell'Associazione.	
Art. 25- quaterdecies	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	Art. 4 L.401/1989 <b>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</b> 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.	L'attività associativa non presenta alcun ambito di contatto l'attività di giuoco o di scommessa o di concorsi pronostici. È pertanto improbabile che tale reato possa essere commesso dai soggetti operanti per l'Associazione nell'ambito del proprio incarico e/o comunque compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione.	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>Chiunque, ancorchè titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</p> <p>2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con</p>		



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.		
<b>Art. 25-quinquiesdecies</b>	<b>Reati tributari</b> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto	Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> 1. È punito con la reclusione da quattro a ottoanni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Nell'ambito dei reati richiamati dall'art 25 quinquiesdecies assumono particolare rilievo la sussistenza del dolo (dolo intenzionale o diretto e, in diversi casi, dolo specifico) e le questioni connesse alla rigorosa prova di tale presupposto; i limiti quantitativi di evasione che fanno azionare il reato (Titolo II del D. Lgs. 74/2000) sono consistenti e le dichiarazioni di Assifact evidenziano importi complessivi molto al di sotto di queste soglie.	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<p>dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>			
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di</b>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<b>fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.		
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	<p>Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b></p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle</p>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.		
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	<p>Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Dichiarazione infedele</b></p> <p>Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	<p>Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Omessa dichiarazione</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni</p>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.		
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 <b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la	Vedi sopra	Rischio potenziale basso



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		ricostruzione dei redditi o del volume di affari.		
Art. 25-quinquiesdecies	<i>Reati tributari</i>	<p>Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74  <b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</b></p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso
Art. 25-sexiesdecies	<p><b>Contrabbando</b></p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>DPR 23 gennaio 1973, n. 43  <b>Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 282. (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)</li> <li>• Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)</li> <li>• Art. 284. (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)</li> <li>• Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</li> <li>• Art. 286. (Contrabbando nelle zone extra-</li> </ul>	<p>Il contrabbando consiste nella condotta di colui che introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.</p> <p>Il D. Lgs. 8/2016 nella propria prima stesura, ha, in via generale, trasformato in illeciti amministrativi quasi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria,</p>	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>doganali)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)</li><li>• Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali)</li><li>• Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)</li><li>• Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)</li><li>• Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)</li><li>• Art. 292. (Altri casi di contrabbando)</li></ul> <p>Gli illeciti qui di seguito riportati costituiscono, in ogni caso, reato.</p> <p>Art. 291-bis <b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b></p> <p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.</p> <p>Art. 291-quater <b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a</p>	<p>inclusi i reati doganali aventi tali caratteristiche.</p> <p>L'art. 1, comma 4, di tale provvedimento, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, prevede che la depenalizzazione dei reati doganali sia esclusa "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila".</p> <p>Alla luce di quanto sopra, in materia doganale, permangono, in ogni caso, quali fattispecie di reato previste nel TULD, i delitti di cui all'articolo 291-bis (tranne che per l'ipotesi di minore gravità di cui al comma 2) e all'articolo 291-quater, puniti anche con la pena della reclusione, nonché l'ipotesi di contrabbando aggravato di cui all'art. 295, che costituisce fattispecie autonoma di reato.</p> <p>Ciò premesso, Assifact non svolge, di regola, alcuna delle attività che presuppongono l'applicazione delle disposizioni legislative in materia doganale la cui violazione può configurare la commissione dei reati in oggetto.</p>	



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>Art. 295</p> <p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando</b></p> <p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p>	<p>L'attività associativa non contempla infatti, in linea generale, attività di import, export e movimentazione merci.</p> <p>È pertanto improbabile che tale reato possa essere commesso dai soggetti operanti per l'Associazione nell'ambito del proprio incarico e/o comunque compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione.</p>	



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</p>		
<b>Art. 25-septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b> <p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,</p>	<b>Art. 518-novies codice penale</b> <b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b> <p>E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</p> <p>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</p> <p>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</p> <p>3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.</p>	<p>Assifact non svolge alcuna attività che presuppone l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di alienazione di beni culturali.</p> <p>L'attività associativa non contempla, infatti, attività di acquisto, vendita, detenzione, import, export, movimentazione e attività affini di beni culturali.</p> <p>È pertanto improbabile che tale reato possa essere commesso dai soggetti operanti per l'Associazione nell'ambito del proprio incarico e/o comunque compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione.</p>	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	comma 2, per una durata non superiore a due anni.			
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-ter codice penale</b> <b>Appropriazione indebita di beni culturali</b>  Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-decies codice penale</b> <b>Importazione illecita di beni culturali</b>  Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-undecies codice penale</b> <b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b>  Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.  La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico,	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.		
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-duodecies codice penale</b> <b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b>  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.  Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.  La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-quaterdecies codice penale</b> <b>Contraffazione di opere d'arte</b>  E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà,	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile





D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		<p>altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</p> <p>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p> <p>E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>		
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<p><b>Art. 518-bis codice penale</b> <b>Furto di beni culturali</b></p> <p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto</p>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
		rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.		
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-quarter codice penale Ricettazione di beni culturali</b>  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.  La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<b>Art. 518-octies codice penale Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b>  Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile
Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni	<b>Art. 518-sexies codice penale Riciclaggio di beni culturali</b>	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile



D.LGS. 231/2001	DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	DESCRIZIONE REATO	DECLINAZIONE IN AMBITO ASSOCIATIVO	VALUTAZIONE RISCHIO PER ASSIFACT
	<b>culturali e paesaggistici</b> 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>		
Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	<b>Art. 518-terdecies codice penale</b> <b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>  Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	Vedi sopra	Rischio potenziale basso - improbabile